

469.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 30 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	23698
<b>Disegni di legge:</b>	
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	23698
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	23715
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi (2599);	
RICCIO: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti (60);	
CRUCIANI ed altri: Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio (78);	
ORIGLIA ed altri: Istituzione a favore degli esercenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (125)	
MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali (178);	
BUTTÈ ed altri: Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari (217);	

	PAG.
SCALIA ed altri: Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (534);	
CRUCIANI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 (757);	
SANTI: Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio (787);	
FODERARO: Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori (3087) . . . . .	23709
PRESIDENTE . . . . .	23709
ALESI . . . . .	23729, 23734
BIANCHI FORTUNATO . . . . .	23730
BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 23716, 23719, 23731, . . . . .	23732, 23733
DE MARZI, <i>Relatore</i> . . . . .	23709
PIGNI . . . . .	23728
SANTAGATI . . . . .	23730
<b>Proposte di legge:</b>	
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	23698
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	23715
( <i>Svolgimento</i> ) . . . . .	23700
<b>Interrogazioni e interpellanze</b> ( <i>Annunzio</i> )	
PRESIDENTE . . . . .	23735
MALAGUGINI . . . . .	23735
<b>Interrogazioni</b> ( <i>Svolgimento</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	23700
BIAGINI . . . . .	23706
CRUCIANI . . . . .	23708

	PAG.
DELFINO . . . . .	23704
DI NARDO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	23706, 23707
GREGGI . . . . .	23702
LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	23701, 23703, 23704
<b>Commemorazione dell'ex senatore Tomaso Smith:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	23698
GREGGI . . . . .	23699
LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	23699
PACCIARDI . . . . .	23698
<b>Sul processo verbale:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	23698
BASILE GIUSEPPE . . . . .	23698
<b>Ordine del giorno delle sedute di domani</b> . . . . .	23735

### La seduta comincia alle 17.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 26 maggio 1966.

BASILE GIUSEPPE. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo.

BASILE GIUSEPPE. Leggendo il *Resoconto sommario* della seduta di venerdì 27 maggio 1966 ho rilevato che il mio nominativo non risulta tra i colleghi che hanno partecipato alla votazione finale della proposta di legge Monni per l'amnistia e l'indulto. Poiché ciò non risponde a verità, dato che ho partecipato a quella votazione, ho chiesto di parlare perché questa mia precisazione risulti nel verbale di questa seduta.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(*E approvato*).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Azzaro, Bersani, Bettiol, Biaggi Nullo, Biasutti, Bologna, Colleoni, De Ponti, Fabbri Francesco, Gasco, Girardin, Helfer, Igrò, Marzotto, Ripamonti, Titomanlio Vittoria e Veronesi.

(*I congedi sono concessi*).

### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

DE MARIA e LATTANZIO: « Modifica dell'articolo 12 della legge 10 febbraio 1961, n. 66, relativa al finanziamento dell'Istituto italiano di medicina sociale » (3203);

NANNINI ed altri: « Modifica dell'articolo 282 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: conferimento dei posti a provveditore agli studi » (3204);

FODERARO e CAIAZZA: « Modifica alla legge 14 maggio 1965, n. 503, relativa alla istituzione dell'ora estiva dal 22 maggio al 24 settembre di ogni anno » (3205);

DURAND DE LA PENNE: « Estensione ai sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi dell'esercito della legge 29 novembre 1961, numero 1293 » (3206);

VENTURINI ed altri: « Provvedimenti per il personale salariato del Ministero dei lavori pubblici addetto ai cantieri officina per il servizio escavazione porti e per il dragaggio del Po » (3207).

Saranno stampate e distribuite. Le prime quattro, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

### Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha presentato i seguenti disegni di legge:

« Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato » (3201);

« Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in comune di Castelmaggiore (Bologna) » (3202).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

### Commemorazione dell'ex senatore Tomaso Smith.

PACCIARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, venerdì mattina, prima della seduta,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

mi sono recato all'ospedale San Camillo per portare il mio saluto alla salma di Tomaso Smith; poi sono corso qui per dire due parole in suo onore, così come mi sarebbero sgorgate dal cuore. Ma la seduta era già iniziata e non ho potuto adempiere questo triste ufficio. Ed era tale la tristezza dell'animo mio che non ho potuto partecipare agli ulteriori lavori della Camera.

Tomaso Smith, come tutti sanno, aveva ottanta anni, e a ottanta anni la morte ci può ghermire dovunque: nella strada, nella propria poltrona, nel proprio letto. Questo è normale; è eccezionale, invece, che a ottant'anni Tomaso Smith abbia consentito a partecipare ad un comizio e sia morto proprio mentre si annunciava al pubblico che egli avrebbe parlato. Questo, per tutti noi che lo comprendiamo e per tutti coloro che hanno, o pensano di avere, una missione nel mondo, mi pare che sia una morte degna, una morte bella.

Tomaso Smith viveva dei prodotti della sua intelligenza (era uno scrittore ed un giornalista) che si esprimevano attraverso l'umile strumento della penna. Ma non ha esitato, per ben due volte, a spezzare la penna quando ha pensato che essa dovesse servire alla causa dei potenti e non a quella della propria coscienza. La prima volta l'ha fatto sotto il fascismo; la seconda in una trincea opposta, quando gli sembrò che la funzione che esercitava in quel momento in un grande giornale non fosse più degna di lui mentre i carri armati schiacciavano la libertà di un popolo.

Mi pare che il sacrificio, la seconda volta specialmente, sia stato immenso perché avveniva in un'età senza speranza; quando rinunciare al proprio lavoro e rinunciare anche al seggio della Camera o del Senato lo poteva immettere — come infatti lo ha immesso — squallidamente, senza lavoro, in una vita di miseria.

Credo pertanto che il distintivo vero, il distintivo di nobiltà, ad onta delle apparenti incoerenze di questo nostro compianto collega, il distintivo d'onore della sua vita sia stato l'amore per la libertà, vibrante in ogni momento di passione e di fede.

Egli univa all'ardore ed anche alla intransigenza, qualche volta al fanatismo del combattente, un'altra qualità che è rara e molte volte inconciliabile con la prima: la bontà dell'animo, quella che non si ostenta, ma che irradia intorno a sé il calore e l'amore del bene.

Io ho avuto la fortuna e la tristezza di leggere un nobile documento, il testamento che

egli ha lasciato alle figliole. Ha detto che doveva essere seppellito nella più povera cassa e al mattino presto perché nessuno se ne accorgesse e che fosse data notizia della sua morte (all'*Ansa*, diceva lui) a funerali avvenuti.

Così, in parte, è avvenuto, perché, essendo morto all'ospedale, non è stato possibile sottrarre alla ammirevole vigilanza dei giornalisti la notizia della morte di quest'uomo degno. È stato possibile invece rispettare la sua volontà in pieno nella seconda parte: è stato trasportato, infatti, quasi clandestinamente al cimitero, con la scorta di pochi intimi.

Si scusava, inoltre, in quel suo testamento, verso le sue figliole di lasciarle povere. Diceva che, purtroppo, nella sua vita si era incontrato in una giungla (come spesso è la vita) fra bestie feroci che spesso si coalizzano contro i pochi uomini onesti e che egli ha accettato questa fatalità. D'altra parte, non pensava che le figlie avrebbero desiderato che lui fosse stato dalla parte delle bestie feroci, perché allora non avrebbe meritato le loro lacrime che sono i soli fiori degni della morte di un giusto.

Lasciare questa eredità di affetti e questa traccia di ideali ai posteri è forse ciò che si chiama l'immortalità.

La prego, signor Presidente — anche l'ambiente di questa Camera è forse consono ai funerali che egli voleva: senza chiasso e senza clamori — di mandare alla famiglia le condoglianze che, spero, al di là delle divisioni di parte, interpretino il desiderio e il cordoglio di tutta la Camera.

GREGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Sono stato nel consiglio comunale di Roma per quattro anni collega dell'onorevole Smith; conobbi ed apprezzai la sua intelligenza, la sua prudenza e la sua gentilezza; ne seguii e ne ammirai poi le vicende. Sento quindi il dovere di associarmi al cordoglio della famiglia e di tutti noi, piangendone ed onorandone ora la morte.

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero associarmi con commozione alla commemorazione del collega ed eminente giornalista Tomaso Smith ed esprimere alla famiglia il cordoglio più accorato a nome del Governo.

PRESIDENTE. Al di sopra di ogni contrasto politico, la Presidenza della Camera si associa al cordoglio per la morte improvvisa di Tomaso Smith, che abbiamo avuto collega qui, nella prima legislatura, alla Camera dei deputati e che io ho avuto collega nella seconda legislatura, al Senato. La Presidenza, facendosi interprete dei sentimenti della Camera, i quali, ripeto, di fronte alla morte, sono sempre al di sopra di ogni contrasto politico, rinnoverà le condoglianze alla famiglia di Tomaso Smith. (*Segni di generale consenso*).

#### Svolgimento di proposte di legge.

*La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:*

ARMATO, CARRA e MENGOLZI: « Norme relative al personale non insegnante delle sopresse scuole e corsi di avviamento professionale collocato nei ruoli statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784 » (3124);

FODERARO, QUINTIERI e CAIAZZA: « Norme sul trattamento economico degli aiutanti di battaglia dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza » (776);

CANESTRARI, ARMATO, MANCINI ANTONIO, BIANCHI GERARDO, CENGARLE, TOROS, FORNALE e COLLESELLI: « Promozione alla qualifica superiore degli ufficiali e degli agenti degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche » (2666);

CANESTRARI, ARMATO, MANCINI ANTONIO, BIANCHI GERARDO, CENGARLE, TOROS, FORNALE e COLLESELLI: « Benefici di carriera agli impiegati ed agenti degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche » (2667);

ALPINO e DURAND DE LA PENNE: « Estensione ad alcune categorie di personale militare delle norme della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, ai soli effetti del trattamento di quiescenza » (2657);

GIOLITTI, BERTINELLI, GRAZIOSI, FOA, FORNALI, MUSSA IVALDI VERCELLI, NATALI, FRANZO, BELCI, DOSI, ARNAUD e SEMERARO: « Norme sui parchi nazionali » (2936);

MALFATTI FRANCESCO, LOPERFIDO, SERONI, RAFFAELLI, TOGNONI, GIACHINI e ROSSI PAOLO MARIO: « Normativa generale per la costituzione dei parchi nazionali » (2245);

ARMATO: « Estensione a particolari categorie del personale delle carriere di concetto del-

l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici delle disposizioni previste dall'articolo 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 » (3070);

BOVA, LAFORGIA, DE MARZI FERNANDO, DEL CASTILLO, SGARLATA, TAMBRONI, URSO, TITOMANLIO VITTORIA, TANTALO, MERENDA, AMATUCCI, BONTADE MARGHERITA, VALIANTE, GREGGI e DALL'ARMELLINA: « Disposizioni particolari riguardanti i dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (2937).

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Michellini, De Marsanich, Roberti, Franchi, Almirante e Romualdi, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri degli affari esteri e della difesa, « per conoscere — premesso che: a) il trattato di pace delimita il confine a nord di Gorizia nei seguenti termini: " Dal torrente Piumizza, lasciando alla Jugoslavia l'abitato di Poggio San Valentino, tocca la quota 610 del Sabotino, volge verso sud passando l'Isonzo all'altezza di Salcano, che lascia alla Jugoslavia e costeggia immediatamente ad ovest la linea ferroviaria Canale-Prevacina "; b) il comunicato ufficiale sulla visita dell'onorevole Moro a Belgrado, pubblicato sul portavoce ufficiale del Ministero degli esteri (*Relazioni internazionali*, n. 47 del 20 novembre 1965) dice testualmente: " Le due parti hanno convenuto di riunire entro la fine dell'anno un gruppo misto di esperti rispettivi, per compiere studi tecnici allo scopo di venire incontro alle necessità delle popolazioni interessate, ad esempio, in vista di ricercare il modo migliore di utilizzare le acque dell'Isonzo per l'irrigazione della piana di Gorizia e di Monfalcone e per migliorare le comunicazioni stradali tra Brda e Nuova Gorica ". Tutta la stampa jugoslava ha riportato integralmente tale comunicato scrivendo tuttavia con esattezza le parole Brda e Nova Gorica nella dizione jugoslava; c) nel suo discorso al Senato l'onorevole Moro ha parlato genericamente delle " comunicazioni stradali nel goriziano ", non accennando né a Brda né a Nova Gorica — i motivi per i quali, considerato che Brda significa Collio e che soltanto con quest'ultimo nome gli italiani conoscono ed individuano la zona in oggetto, siano state accettate soluzioni che interessano esclusivamente la Jugoslavia stessa (Collio con Nuova Gorizia) correndo lungo le pendici del Sabo-

tino; perché si sia cercato di far intendere, nei comunicati e nelle dichiarazioni fornite, che fosse diversa la portata degli impegni assunti e che addirittura si trattasse di comunicazioni concernenti la zona italiana del goriziano e non già di una strada che dovrebbe attraversare il settore italiano del Sabotino unico caposaldo della cerchia che chiude Gorizia. Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere: a) se sia a conoscenza del Governo che la strada che interessa la Jugoslavia attraversa il delicato settore del Sabotino, settore circa il quale devesi ricordare che la presa del Sabotino segnò la caduta del campo trincerato di Gorizia nel 1916 e che quindi le decisioni prese rappresentano un ulteriore grave cedimento nei confronti della Jugoslavia che è già in possesso della strada Collio-Salciano che corre sulle pendici nord del Sabotino; b) se sia a conoscenza del Governo che secondo il trattato di pace gli jugoslavi dovrebbero arretrare l'attuale confine provvisorio di circa 500 metri, lasciando fra l'altro all'Italia non solo tutto il piazzale Montesanto, ma anche la relativa stazione ferroviaria e lo scalo merci; c) se sia a conoscenza del Governo che la costruzione della strada richiesta dagli jugoslavi è strettamente connessa con la delimitazione dei confini nel nevralgico settore del Sabotino; d) se si ritenga doveroso tenere presenti le inderogabili necessità della difesa nazionale che necessariamente limitano soprattutto in un settore nevralgico come quello orientale, iniziative politiche che possono incidere sulla integrità di confine » (3345).

Poiché i firmatari non sono presenti, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Greggi, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli affari esteri, « per avere notizia in merito alla gravissima documentazione pubblicata sul *Corriere della sera* del 29 dicembre 1965, secondo la quale " il dominio comunista a Zanzibar " sarebbe nato, nel gennaio del 1964, " in una notte di massacri ", realizzati da 600 *commandos* filosovietici che avrebbero ucciso, appunto in una sola notte, da 1.000 a 3.000 arabi, che detenevano il potere dell'isola dopo la concessione della indipendenza. L'interrogante chiede in particolare di conoscere: 1) se il Governo italiano sia a conoscenza di questi fatti (e, naturalmente, se questi fatti corrispondano a verità, secondo le descrizioni fatte nella corrispondenza citata); 2) se a quell'epoca il Governo italiano abbia avuto conoscenza dei fatti stessi dai suoi servizi diplomatici; 3) per quale ragione, cono-

scendo questi fatti, il Governo italiano non abbia ritenuto opportuno e doveroso investire della questione l'O.N.U., se non al fine di impedire i massacri già effettuati, almeno al fine di fare esprimere una doverosa condanna di sistemi tanto scientifici e barbari, come possibile freno al ripetersi di tali manifestazioni » (3440).

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero anzitutto far rilevare che l'Italia non aveva al tempo degli avvenimenti in esame una rappresentanza diplomatica a Zanzibar. Informazioni, necessariamente incomplete data la difficoltà delle comunicazioni con quel territorio e l'isolamento in cui i dirigenti lo hanno mantenuto, ci sono state tuttavia fornite dalla nostra ambasciata in Dar es Salaam, nella cui giurisdizione rientrava anche Zanzibar.

La rivoluzione del 12 gennaio 1964, che ha posto termine al regime sultaniale, è stata essenzialmente una rivolta della maggioranza africana contro la minoranza arabo-indiana, da secoli detentrici del potere politico ed economico. L'accurata preparazione del colpo di Stato, e la determinazione con cui esso è stato attuato, hanno indotto a considerare la possibilità che ad esso abbiano preso parte, diretta o indiretta, elementi venuti dall'esterno, ma non è stato possibile accertare la portata di tali influenze, mentre nessuna conferma si è avuta di quella presenza di *commandos* cui ella accenna.

Un mutamento delle strutture politiche ed economiche del paese che tenesse maggiormente contro dei diritti e degli interessi della maggioranza della popolazione appariva comunque inevitabile. Esso è purtroppo avvenuto non attraverso una pacifica evoluzione, ma attraverso una esplosione violenta che ha portato allo scatenamento di odi e risentimenti a lungo repressi e a gravissimi atti di violenza contro la popolazione, in particolare di origine araba ed indiana. Il collasso totale di ogni autorità e di ogni organizzazione statale ha reso possibile tali eccessi, di cui si ignorano ancora i dettagli ma nei quali certo molti abitanti dell'isola hanno perso la vita. La nuova autorità emersa dalla rivoluzione ha dato però prova di voler, pur con la inevitabile lentezza e gradualità imposta dalle circostanze, riportare l'ordine nel paese. È da tale desiderio di normalizzazione che è nato l'ordinato inserimento dell'isola di Zanzibar, attraverso la sua fusione con il Tanganika, nella

nuova entità statale della Tanzania, realizzata pochi mesi dopo la rivoluzione.

In tale situazione l'atteggiamento dell'Italia non poteva manifestarsi con iniziative concrete che, con ogni probabilità, non avrebbero valso ad attenuare la tensione. Abbiamo però implicitamente indicato la nostra condanna per le violenze che hanno accompagnato il cambiamento di regime, astenendoci dal riconoscere il nuovo governo di Zanzibar fino al momento in cui esso ha potuto dimostrare di controllare la situazione e di riuscire a por fine agli episodi di violenza.

Quanto all'opportunità di un'azione volta ad ottenere una esplicita condanna da parte dell'O.N.U. per gli avvenimenti del gennaio 1964, si deve osservare che l'Assemblea generale si riunì soltanto nel settembre dello stesso anno, quando cioè Zanzibar aveva già cessato con il suo inserimento nella Tanzania di essere una entità statale indipendente, e quindi non era più membro dell'Organizzazione internazionale. Una tale iniziativa non avrebbe quindi potuto avere altro effetto che quello di ostacolare il lento e difficile processo di consolidamento del nuovo Stato, che, come il seguito degli avvenimenti ha dimostrato, ha invece contribuito a riportare gradualmente Zanzibar verso una situazione di maggiore normalità.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Greggi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**GREGGI.** Ringrazio l'onorevole sottosegretario della dettagliata risposta. Mi rendo perfettamente conto che il Governo italiano, date le circostanze nelle quali sono avvenuti gli avvenimenti e dato anche che non esiste una nostra ambasciata a Zanzibar, non potesse avere notizie più immediate e non potesse agire in qualche modo all'O.N.U.

Prendo atto delle dichiarazioni fatte dallo onorevole sottosegretario a proposito delle stragi allora compiute e delle parole di condanna espresse. Vorrei però richiamare l'attenzione della Camera (ed è per questo che ho presentato l'interrogazione) su un fatto che a me pare grave dal punto di vista umano. Devo dire che rimasi veramente sbalordito nel leggere un servizio del *Corriere della sera* del 29 dicembre 1965 in cui si diceva che il dominio comunista a Zanzibar era nato in una notte di massacri e si precisava (ma mi pare che il Governo non lo abbia confermato) che quell'azione era avvenuta ad opera di circa 600 *commandos* filosovietici che, piombati nell'isola nella notte tra un sabato ed una domenica, avevano trucidato migliaia di arabi.

Evidentemente tale vicenda era legata alla realtà sociale e storica dell'isola, però rimane il fatto che in una sola notte sia stato possibile operare una così cruenta rivoluzione. Se i fatti sono avvenuti nel modo descritto in quella corrispondenza (e mi pare che nessuno finora l'abbia smentito) non possiamo non essere preoccupati, perché dobbiamo ritenere di trovarci in presenza di una organizzazione tipo « Spettro-007 » capace di fare entrare in azione armata 500 o 600 persone allo scopo di mutare completamente un sistema politico e sociale, anche a costo di compiere una vera e propria strage.

A me non interessa il sistema politico e sociale esistente prima a Zanzibar, un sistema che forse doveva essere cambiato, ma non posso non preoccuparmi, come parlamentare democratico e come uomo, del fatto che oggi siano possibili fatti di questa natura. Ed è veramente stupefacente che in Italia e nello stesso mondo occidentale di simili avvenimenti non si sia avuta notizia. Se si pensa che in un film recente, *Africa addio*, molto discusso, è inserita una documentazione cinematografica di quegli avvenimenti, filmata da alcuni cineoperatori italiani e tedeschi che proprio la mattina di quei tragici avvenimenti volavano su Zanzibar e non poterono atterrarvi ma dovettero tornare sul continente africano, vi è proprio da domandarsi come un fatto così rilevante, almeno giornalmisticamente, sia rimasto nascosto all'opinione pubblica del mondo occidentale.

Questo è, secondo me, l'aspetto più preoccupante della vicenda. Al di là della stessa rivoluzione compiuta in modo scientifico da un'organizzazione armata, non può non meravigliare il fatto che un avvenimento di così tragica portata, cinematografato da giornalisti e cineoperatori italiani, sia stato nascosto all'opinione pubblica italiana e mondiale.

Non voglio andare a caccia di fantasmi, ma confesso di essere preoccupato sia per il fatto in sé, sia per il silenzio dei servizi di informazione.

Mi sia consentito di ricordare un passo di un documento pubblicato nel 1937 da uno dei più grandi uomini di quell'epoca, distintosi per le sue alte doti di cultura, di levatura morale, di intelligenza. Parlando del comunismo, egli affermava: « Un potente aiuto al diffondersi del comunismo è una specie di congiura del silenzio in gran parte della stampa mondiale. Diciamo congiura perché non si può altrimenti spiegare che una stampa così avida di mettere in rilievo anche i piccoli incidenti quotidiani » (oggi la stampa è infinitamente

più avida di notizie ed è capace di fare un titolo a sette od otto colonne per una stupidagine) « abbia potuto per tanto tempo tacere degli orrori commessi in Russia, nel Messico e anche in gran parte della Spagna, e parli relativamente così poco di una vasta organizzazione mondiale qual è il comunismo di Mosca ». Ed aggiungeva: « Questo silenzio è dovuto in parte a ragioni di una politica meno previdente ed è favorito però da varie forze occulte, le quali da tempo cercano di minare l'ordine ».

Non vorrei fare qui la caccia alle streghe, ma l'episodio di Zanzibar, soprattutto dopo che esso era stato ripreso e documentato nel film che tutti abbiamo visto da gente interessata a diffondere quelle immagini (immaginate quale interesse giornalistico poteva esserci a diffondere le fotografie di una spiaggia disseminata di duemila cadaveri!), è veramente preoccupante.

Mi domando perciò — non chiedo una risposta in merito dal Governo, ma mi limito a porre l'interrogativo a tutti gli onorevoli colleghi — se è mai possibile che in pieno 1966, e per giunta avendo a disposizione strumenti come la radio e la televisione che trasmettono contemporaneamente le notizie in tutto il mondo, possa avvenire un misfatto di quel genere, in presenza di spettatori fotografi e cineoperatori europei (italiani, in questo caso), senza che l'opinione pubblica ne sappia niente.

La questione è veramente preoccupante ed anche se essa non porta conseguenze pratiche e se di essa non ne ha colpa il Governo e nemmeno noi, ho sentito il dovere come democratico, come uomo che vorrebbe che il mondo camminasse verso la pace, come rappresentante di un paese che ha il dovere di tutelare la pace attraverso l'individuazione di quelle condizioni e di quelle potenze che possono metterla in crisi, di richiamare su di essa l'attenzione del Parlamento.

Concludo ringraziando il Governo per la sua risposta e spero di avere assolto al mio dovere di democratico, di uomo che vuole la pace e che desidera che i problemi vengano risolti nella pace, denunciando in questa Assemblea questo grave fatto: cioè che in pieno 1966 l'opinione pubblica non è stata informata di un eccidio al quale alcuni europei, con riprese e documentazioni fotografiche, avevano pure assistito. È veramente triste, onorevoli colleghi, vedere la stampa dedicare titoli a cinque o sei colonne a fatti banali e non sentire invece il dovere di documentare al mondo fatti del genere, dai quali bisogna pur trarre conseguenze politiche preoccupanti ed

allarmanti. Ma di questo aspetto del problema non posso in questa sede parlare.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Ferioli, al ministro degli affari esteri, « per conoscere i motivi che ritardano la firma del progetto di convenzione italo-austriaco, redatto fin dal 1961, per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e se ritenga di dover prendere le iniziative necessarie per sollecitare la firma di tale convenzione. Quanto sopra per la sentita necessità che vengano normalizzati i rapporti commerciali fra i cittadini dei due paesi che dallo stato di cose in atto risentono non pochi pregiudizi » (3721).

A richiesta dell'interrogante, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Del fino, al ministro degli affari esteri, « per conoscere se, in occasione della visita a Roma del ministro degli affari esteri dell'U.R.S.S., ritenga doveroso chiedere una risposta ufficiale sulla sorte degli 80 mila soldati italiani che, rimasti prigionieri nell'Unione Sovietica nel corso dell'ultimo conflitto, non sono stati riconsegnati all'Italia, contro ogni principio civile, morale e di diritto internazionale; e se ritenga di prospettare l'opportunità che una commissione italiana si rechi nell'U.R.S.S. per accertare l'ubicazione dei cimiteri di guerra italiani e studiare la possibilità del ritorno in patria delle salme dei nostri gloriosi caduti » (3773).

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo italiano non manca di seguire con la massima sollecitudine un problema che tocca così da vicino i sentimenti di tanti italiani e l'opera svolta in questo contesto dalla Croce rossa e dalla delegazione italiana presso la commissione delle Nazioni Unite per i prigionieri di guerra.

Sulla base dell'accordo concluso nel 1960 ci si è attivamente preoccupati di avviare una cooperazione sul piano tecnico tra la Croce rossa italiana e la Croce rossa sovietica. Rientra appunto in questo quadro la visita compiuta l'anno scorso nell'U.R.S.S. dal presidente della Croce rossa italiana e quella che sarà effettuata in Italia nei prossimi mesi dal presidente della Croce rossa sovietica.

Durante la recente visita a Roma del ministro degli esteri dell'U.R.S.S., signor Gromiko, il problema, come è naturale, è stato sollevato da parte italiana, del che ha fatto

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

stato una notizia ufficiosa. In essa si specifica che, nel corso delle conversazioni tra i due ministri degli esteri, l'onorevole Fanfani ha espresso la sua soddisfazione per l'accoglienza che è stata riservata a Mosca al presidente della Croce rossa italiana, dottor Potenza, e per la prossima venuta a Roma del presidente della Croce rossa sovietica, Miterev. Durante i colloqui sono stati inoltre ricordati i rapporti di collaborazione che in tale occasione si sono stabiliti ed è stata espressa la speranza che la collaborazione tra la C.R.I. e l'analoga organizzazione sovietica possa portare in tutti i settori di attività — a cominciare da quello delle ricerche dei militari italiani dispersi nel corso dell'ultimo conflitto sul territorio dell'U.R.S.S. — a risultati positivi.

PRESIDENTE. L'onorevole Delfino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DELFINO. Non sono soddisfatto della risposta, anche se essa si discosta, ad alcuni anni di distanza, da precedenti affermazioni, o meglio, da convalide ufficiali italiane ad affermazioni sovietiche al riguardo. In particolare, in occasione della visita del Presidente Gronchi nell'Unione Sovietica, il ministro del commercio estero Dino Del Bo, che aveva preceduto quella visita con un suo viaggio a Mosca per visitare gli impianti industriali, il 18 ottobre 1959 dichiarava: « Finalmente è stato raggiunto un accordo sul problema dei prigionieri e dispersi italiani di guerra nell'Unione Sovietica. L'impresa prevede che una delegazione della Croce rossa italiana potrà venire nell'Unione Sovietica per la ricerca dei nostri soldati dispersi durante la guerra, naturalmente con la collaborazione della Croce rossa sovietica. Il giorno successivo, 19 ottobre 1959, l'ambasciata italiana a Mosca diramava un comunicato ufficiale (ed è qui la differenza che si nota adesso)...

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ma ella non ha interrogato sui precedenti. Si è limitato a chiedere se in occasione della venuta di Gromiko il problema era stato sollevato.

DELFINO. Mi consenta di sottolineare la differenza che corre tra precedenti risposte e quella di ora, nella quale si è detto che la commissione della Croce rossa italiana avrebbe esaminato sul posto la esistenza o meno di nostri dispersi.

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ho detto che abbiamo sollevato il problema e che abbiamo avuto questa risposta.

DELFINO. Sto dicendo che non sono soddisfatto, anche se questa risposta riapre un problema che precedenti dichiarazioni avevano chiuso. E le stavo appunto citando la precedente dichiarazione, che è quella contenuta nel comunicato emesso dall'ambasciata d'Italia il 19 ottobre 1959, in cui si diceva che l'ambasciatore Luca Pietromarchi aveva svolto negoziati con il ministro degli affari esteri dell'Unione Sovietica sulla questione dei prigionieri di guerra e dispersi italiani in Russia durante il periodo della seconda guerra mondiale, e che da parte italiana era stata presa fiduciosa conoscenza della dichiarazione sovietica che tutti i prigionieri di guerra italiani che si trovavano in territorio russo erano stati rimpatriati e nessuno di loro, sotto alcun pretesto, era stato trattenuto o vi si tratteneva tuttora. Cioè, a fronte di quella dichiarazione del 1959 con la quale l'ambasciata d'Italia accettava fiduciosamente la tesi del governo dell'Unione Sovietica, in base alla quale non vi era più alcun prigioniero italiano, alcun disperso in Russia, oggi viene la risposta secondo la quale la Croce rossa italiana può ancora indagare per esaminare se vi sia o non vi sia qualche prigioniero italiano in Russia. Quindi io mi riferivo a un precedente per far rilevare appunto che esiste una differenza tra la situazione prospettata nel 1959 e quella del 1966.

In particolare la risposta del 1959 non poteva dare soddisfazione perché veniva dopo la pubblicazione di un « libro verde » da parte del nostro delegato all'O.N.U., onorevole Meda, nel quale si affermava: « Che in Russia non vi siano più prigionieri di guerra italiani considerati tali nel vero senso della parola, può anche essere esatto; però non si può tassativamente escludere che non vi siano più italiani già prigionieri di guerra: e ciò in considerazione che, dopo avere ufficialmente dichiarato che, con il 31 agosto 1946 si era concluso il rimpatrio dei nostri prigionieri, ne vennero successivamente inviati in epoche diverse altri 64 oltre a quattro civili. Non si può pertanto placare l'ansia e far tacere il dolore di migliaia di famiglie — concludeva questo documento ufficiale — con l'affermazione generica, già dimostratasi inesatta, di non detenere più alcun prigioniero italiano, oppure dicendo che se ve ne fossero ancora le autorità locali si adopererebbero per rimpatriarli purché se ne indichino nome e località dove si trovano. Chi siano, ove si trovino e che fine abbiano fatto i prigionieri non rimpatriati lo possono sapere solo le autorità sovietiche. E pertanto a loro che si è chiesto

e si rinnova la domanda di una collaborazione fattiva ».

Ora, per quanto riguarda la risposta dell'onorevole sottosegretario, noi prendiamo atto che vi è ancora questa possibilità di svolgere una ricerca sui dispersi in Russia: pertanto implicitamente il governo dell'Unione Sovietica non esclude la presenza di dispersi in Russia, a differenza di quanto si faceva con il comunicato del 19 ottobre 1959.

Ma da che cosa deriva la nostra insoddisfazione? Innanzitutto dal fatto che si sia dovuto sapere soltanto officiosamente che tra il nostro ministro degli esteri e il ministro degli esteri dell'Unione Sovietica è stato discusso il problema. Avremmo preferito che in uno dei comunicati ufficiali sui colloqui si fosse anche fatta menzione di quanto l'onorevole sottosegretario per gli affari esteri oggi ha riferito e noi avevamo già letto sulla stampa come indiscrezione, mentre non crediamo che questo dovesse rappresentare un problema da indiscrezione o da officiosità, bensì dovesse essere affrontato in un comunicato ufficiale.

Ma la nostra insoddisfazione diventa ancora maggiore quando da parte del Governo si continua a ritenere valide la funzione e la possibilità di indagine da parte della Croce rossa italiana, nonostante le esperienze compiute in passato. La Croce rossa italiana, dopo l'accordo del 1959, si è già recata nell'Unione Sovietica. Si recò nell'Unione Sovietica nel 1960 il defunto generale Ferri insieme con il direttore generale Rocchetti e l'addetta all'ufficio ricerche, Nonis. E che cosa poterono fare questi inviati della Croce rossa italiana? Poterono solo consultare i registri su cui la Croce rossa sovietica aveva trascritto gli elementi raccolti nelle indagini compiute dai suoi incaricati in assenza dei delegati italiani. E anche successivamente il dottor Potenza, accompagnato dalla dottoressa Corvini, recatosi a Mosca, poté solo esaminare i registri e non poté svolgere alcuna indagine in territorio sovietico.

Ora, quando la Croce rossa italiana si reca nell'Unione Sovietica e non può fare alcuna indagine, deve restare ferma a Mosca a consultare i registri, questi viaggi diventano inutili, come poi, addirittura, completamente inutile diventa il viaggio del presidente della Croce rossa sovietica in Italia, ove qualche soldato sovietico, morto combattendo nelle file partigiane, è onorato nei cimiteri di guerra. Non esistono problemi di dispersi sovietici in Italia, per risolvere i quali sia necessario che venga in Italia il presidente della Croce rossa sovietica.

Il problema è che i delegati della Croce rossa italiana, recandosi nell'Unione Sovietica, non hanno avuto libertà di movimento. Ed è questo che dobbiamo chiedere: libertà di movimento, libertà di indagine.

La risposta dell'onorevole sottosegretario poi è stata completamente elusiva per quanto riguarda la seconda parte della mia interrogazione, con la quale chiedevo che una commissione italiana fosse autorizzata a recarsi nell'Unione Sovietica « per accertare l'ubicazione dei cimiteri di guerra italiani e studiare la possibilità del ritorno in patria delle salme dei nostri gloriosi caduti ».

Al proposito il Governo non ha dato alcuna risposta, mentre vi sono notizie molto precise sui cimiteri di guerra italiani nell'Unione Sovietica, secondo cui sono stati livellati, vi è passato sopra il trattore e quindi non v'è più una croce, non dico che non vi sia un fiore, non v'è più niente.

Ora, vi sono questi campi nell'Ucraina, individuati con precisione; esistono piantine. L'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dispersi nell'Unione Sovietica ha compiuto studi in merito e sono state raccolte testimonianze precise. Noi vogliamo che una commissione della Croce rossa italiana ed una commissione dell'O.N.U. si rechino nell'Unione Sovietica con libertà di ricerca. Secondo il « libro verde » che ho citato, che è pubblicazione del Ministero degli affari esteri, vi sono oltre 1.400 testimonianze di altrettanti soldati italiani che successivamente al 1946 sono stati visti nell'Unione Sovietica dai prigionieri italiani tornati in patria (l'ultimo scaglione è tornato nel 1954).

Vorremmo che questa commissione si recasse in questi posti, potesse esaminare e vedere la possibilità reale della esistenza o meno di questi ex prigionieri italiani. Vorremmo ancora che questa commissione si potesse recare dove sono stati sepolti i nostri soldati, in zone precise. Io potrei citare i paesi e i campi con il numero di soldati che sono lì sepolti. Dal 1960 al 1966, in sei anni, la Croce rossa italiana nell'Unione Sovietica non è andata al di là di Mosca e della consultazione dei registri della Croce rossa sovietica.

Ringrazio l'onorevole ministro degli esteri per aver sollevato il problema in occasione della visita di Gromiko, ma non sono soddisfatto del modo con cui ancora una volta si è creduto di risolverlo. Non bastano questi scambi di visite, ci vuole un impegno serio e concreto per una ricerca dei dispersi e per dare degna onoranza ai nostri caduti.

Ho letto ieri che un ministro è stato a Rovereto per una bella cerimonia in onore dei caduti di tutte le guerre. Si legge, nella cronaca della cerimonia su *Il Popolo*, che il ministro Spagnoli con commozione ha ricordato uno dei tanti campi ove è scritto: « Italiani e ungheresi, che si opposero coraggiosamente gli uni agli altri, affratellati nella morte riposano nello stesso cimitero ». E i russi che sono morti in Italia riposano onorati nei cimiteri di guerra italiani e nei cimiteri partigiani. Allora perché i tumuli dei nostri prigionieri in Russia sono stati livellati in quei campi di morte e le salme non sono state restituite? Perché non andate a prendere quelle salme? Perché il comitato del Commissariato per le onoranze ai caduti non può svolgere quell'opera che si è svolta in tutte le altre nazioni? Per rinsaldare certi vincoli non bastano a volte i mille miliardi degli accordi commerciali! Vi sono anche esigenze morali e spirituali alle quali bisogna dare soddisfazione! E vi sono ancora migliaia di famiglie che attendono una risposta e che ancora in questo momento sono insodisfatte.

Allora, proprio in nome di quelle famiglie e di quelle speranze, io ritengo di non poter essere soddisfatto della risposta del sottosegretario per gli affari esteri.

PRESIDENTE. Per accordo intervenuto tra interrogante e Governo, lo svolgimento della interrogazione Morelli (3369) è rinviato ad altra seduta.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Biagini e Beragnoli, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per conoscere i motivi che hanno impedito finoggi la emissione del decreto ministeriale concernente la rivalutazione delle rendite per infortunio e malattia professionale dei settori industria e agricoltura dato che, come previsto dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, avrebbero dovuto decorrere dal 1° luglio 1965; ciò in relazione al fatto che l'avvocato Sansone, presidente dell'I.N.A.I.L., ha pubblicamente dichiarato che gli uffici compartimentali rendite dell'istituto hanno già predisposto i nuovi conteggi rivalutati e sono in attesa del predetto decreto per provvedere al pagamento delle nuove rendite; per conoscere altresì se risponde a verità la circostanza che il predetto decreto sarebbe già stato firmato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, ma successivamente bloccato per interferenze esterne al predetto Ministero, per conoscere infine se ritenga di eliminare tutti gli ostacoli frapposti, in modo

da impedire un ulteriore ritardo nel pagamento dei miglioramenti; e ciò in considerazione della attesa, amarezza e delusione di questa grande categoria di sfortunati lavoratori che da mesi attendono un loro sacrosanto diritto sancito dalla legge » (3339).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I decreti interministeriali relativi alla riliquidazione delle rendite per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori industriale e agricolo - riliquidazione prevista dagli articoli 116 e 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124 - sono stati emanati il 13 ottobre 1965 e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica del 10 dicembre 1965, n. 307.

PRESIDENTE. L'onorevole Biagini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BIAGINI. Dichiaro la mia insoddisfazione e ritengo anche legittimo in questa sede protestare per il notevole ritardo con il quale è giunta la risposta del Governo. Infatti la mia interrogazione è del 3 dicembre 1965, mentre la risposta giunge oggi, con ben 6 mesi di ritardo, come in altre circostanze e per analoghe interrogazioni, rendendo addirittura superati i motivi che hanno originato le interrogazioni.

Comunque in questo caso ritengo che l'interrogazione si sia dimostrata più che giustificata, particolarmente nella seconda parte nella quale si chiedeva di eliminare qualsiasi ritardo nel pagamento a circa 700 mila infortunati delle nuove rendite e degli arretrati con decorrenza 1° luglio 1965.

Infatti, mentre in Commissione lavoro della Camera il sottosegretario onorevole Calvi affermava che le nuove rendite, cioè le rendite migliorate dalla legge e gli arretrati con decorrenza dal 1° luglio 1965, sarebbero stati pagati entro il dicembre 1965, queste centinaia di migliaia di lavoratori infortunati hanno invece dovuto attendere la fine del mese di aprile di quest'anno per ricevere le loro spettanze. Infatti il pagamento delle rendite, particolarmente di quelle a pagamento trimestrale, è avvenuto nell'aprile 1966. Questo ritardo, che secondo me non trova giustifica-

zioni, ha notevolmente aumentato il disagio degli aventi diritto.

La legge n. 15 del 19 gennaio 1963, che stabiliva la variazione degli importi delle rendite, dava anche la delega al Governo, assistito da una Commissione parlamentare, ad unificare e riordinare tutta la complessa materia infortunistica, migliorando le prestazioni per i lavoratori infortunati. La delega conferiva anche l'incarico di regolare l'infortunio *in itinere* e di rivedere e rimodernare il finanziamento e il funzionamento dell'I.N.A.I.L. per farlo ritornare ai suoi specifici compiti di ente assistenziale. Tutto questo avrebbe dovuto essere fatto entro un anno. Sono passati tre anni e il Governo si è limitato a pubblicare un testo unico che raccoglie tutte le norme che regolano la materia con lievi modificazioni, non tutte positive per il trattamento dei lavoratori infortunati.

La soluzione della regolamentazione dell'infortunio *in itinere* è stata rinviata benché notevole attesa vi sia nel mondo del lavoro. I mutilati del lavoro liquidati in capitale sono stati esclusi da ogni beneficio. Anche l'I.N.A.I.L. attraversa una crisi che è comune a tutti gli altri enti assistenziali e previdenziali e rappresenta un aspetto della più grande crisi del sistema previdenziale italiano.

L'I.N.A.I.L. ha tre gestioni: grandi invalidi, industria, agricoltura. La prima si chiude all'incirca in pareggio, la seconda è attiva e la terza è passiva. E anche in questo campo si attingono fondi dal settore dei lavoratori dell'industria per una solidarietà coatta nei confronti di quelli dell'agricoltura, così come avviene per i fondi I.N.P.S., « Inam », eccetera. Tutto ciò mentre l'I.N.A.I.L. tiene immobilizzati in investimenti vari oltre 400 miliardi e concede mutui a destra e a manca per decine di miliardi che non si sa se e quanto rendono. Le attrezzature sanitarie, gli ambulatori I.N.A.I.L. lasciano molto a desiderare, come nella sede di Pistoia, dove i lavoratori infortunati vengono ammassati in squallidi e angusti ambulatori e si assiste al fatto veramente singolare di un nuovo e grande lussuoso immobile dell'I.N.A.I.L. situato in piazza della stazione, costato oltre un miliardo, che non riesce a diventare funzionante. L'edificio è ultimato da mesi, vi è già un custode ma si continua a lavorare nei vecchi ambienti dove magari non è nemmeno possibile trovare le pratiche, con disagio e danno per tutti i lavoratori infortunati. Non si riesce a comprendere — e lo segnalò all'onorevole sottosegretario — perché la sede non venga trasferita.

Un ultimo problema è quello relativo agli eccessivi ritardi in ordine alla costituzione di nuove rendite, particolarmente nell'ufficio compartimentale di Firenze, dove il ritardo è aggravato a seguito dello scioglimento del compartimento rendite delle Marche che gravita su Firenze.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Cruciani, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che avanti alla commissione medica istituita presso l'ufficio provinciale del lavoro di Roma, per l'accertamento della qualifica di invalido civile, sono ancora giacenti circa 6.000 (seimila) domande di invalidi civili, che, ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, hanno chiesto di essere sottoposti a visita e che da anni attendono di essere convocati. L'interrogante chiede, altresì, al ministro se ritenga opportuno un decisivo intervento affinché tale spiacevole situazione venga a cessare, impedendo, fra l'altro, che la suddetta commissione medica alterni il suo già lento ritmo lavorativo con lunghi periodi di riposo, che suonano offesa agli invalidi civili, i quali, per la gran parte, disoccupati, attendono l'esito della visita per chiedere un qualsiasi lavoro in forza del collocamento obbligatorio previsto dalla citata legge n. 1539 » (3429).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Presso alcuni capoluoghi, compreso quello di Roma, si è verificato un rallentamento nel normale ritmo delle riunioni delle commissioni sanitarie previste dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, le quali, talvolta, hanno anche sospeso la propria attività determinando di conseguenza ritardi nella convocazione dei minorati interessati.

Il Ministero del lavoro è intervenuto, fin dalla prima applicazione della legge, per eliminare tale situazione derivante sia dalla mancata previsione, nella citata normativa, della copertura finanziaria per assicurare ai membri delle predette commissioni la corresponsione della indennità di presenza, sia dalla inadeguatezza delle attrezzature sanitarie esistenti.

A ciò il Ministero del lavoro ha potuto ovviare attuando storni da capitali di bilancio già esistenti, conseguendo l'inserimento dei fondi necessari negli esercizi finanziari successivi ed infine ottenendo dagli istituti pre-

videnziali, soggetti a vigilanza, l'uso gratuito di loro ambulatori.

Per altro, taluni membri delle commissioni sanitarie di cui trattasi, in considerazione soprattutto della esiguità dell'ammontare dell'indennità di presenza, fissata in lire mille per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, di applicazione generale, hanno rappresentato la loro concreta impossibilità a partecipare assiduamente alle riunioni delle stesse commissioni.

Il Ministero del lavoro è pertanto ripetutamente intervenuto presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici da cui i sanitari dipendono, richiedendo, in sostituzione, altri funzionari impegnati in minor misura nelle loro attività professionali e invitando, talvolta, direttamente i sanitari interessati, per il tramite dei competenti uffici del lavoro, a rilasciare apposito motivato atto di rinuncia all'incarico, da indirizzare alla locale autorità prefettizia, per il conseguente provvedimento di nomina di altri sanitari.

Si segnala ancora che sono stati recentemente studiati ed attuati alcuni accorgimenti diretti a snellire le procedure finora seguite dalle commissioni in questione ed i risultati già conseguiti fanno prevedere un notevole incremento del ritmo dei lavori.

Aggiungo, infine, che col disegno di legge n. 2874, recante provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, presentato alla Camera dei deputati il 15 dicembre 1965, si è provveduto, tra l'altro, ad aumentare a lire tremila la misura del gettone di presenza per i membri delle commissioni in questione estranei all'amministrazione statale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cruciani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**CRUCIANI.** Non vi è dubbio che l'onorevole sottosegretario ha sostanzialmente condiviso le mie preoccupazioni e ha annunciato interventi per evitare che simili episodi abbiano a ripetersi o comunque che le deficienze permangano.

Sarebbe interessante riesaminare gli atti del dibattito svoltosi nella fase preparatoria della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, quando noi in Commissione lavoro ammonimmo che a questi risultati si sarebbe giunti, essendo evidente che, in mancanza di organismi preparati, di strumenti idonei, di attrezzature adeguate, non si sarebbe potuto provvedere rapidamente a visitare gli invalidi che ne

avessero fatto richiesta. Occorre dunque, onorevole sottosegretario, intervenire decisamente, continuare a intervenire decisamente.

Dalla legge del 1962 varie decine di migliaia di invalidi attendevano il collocamento protetto; ma a quattro anni di distanza non si è stati in grado di visitare gli invalidi civili che ne hanno fatto richiesta, per stabilire quanti di essi, che si trovano in età compresa fra i 18 e i 65 anni, siano collocabili.

Il Parlamento e il Governo ritennero di fare una legge a favore di questa categoria così poco favorita ed è necessario fare in modo che il provvedimento diventi operante, sia procedendo alle visite mediche di quanti le hanno richieste, sia facendo in modo che il collocamento protetto si realizzi.

È però accaduto, onorevole sottosegretario, che le imprese industriali hanno fatto opposizione all'applicazione della legge. Di qui l'intervento del Ministero del lavoro e successivamente del Consiglio di Stato, che in questi giorni ha emesso un parere, non certo positivo per gli invalidi, in quanto prevede la possibilità di includere nella percentuale coloro che comunque erano stati assunti in passato. Una possibilità di dare applicazione alla legge rimane tuttavia aperta e, essendo impossibile modificare subito la legge, occorre almeno facilitarne l'applicazione là dove ciò è possibile.

Rivolgo pertanto al Governo una viva preghiera perché presti tutto il suo interessamento al fine di consentire una rapida soluzione della questione.

Non va dimenticato che anche per altri versi siamo debitori nei confronti della categoria degli invalidi, poiché da tempo sono stati presentati alla Camera disegni e proposte di legge per la concessione dell'assistenza sanitaria e, soprattutto, della pensione agli invalidi incollocabili e incollocati, provvidenze che avrebbero dovuto diventare operanti, secondo quanto si assicurò nel corso di una discussione svoltasi all'indomani di una delle « marce del dolore » degli invalidi, a partire dal 1° gennaio 1965. D'altronde non possiamo nemmeno dire che non se ne sia tenuto conto, se nel bilancio esistono al riguardo un certo numero di miliardi. Ora si è in possesso degli strumenti necessari, i miliardi previsti dal bilancio, i progetti di legge in Commissione; portiamo perciò a compimento il più rapidamente possibile questa opera santa.

Il sottosegretario di Stato non può certamente impegnarsi ora in questo senso, ma

facciamo in modo che prima delle vacanze estive i provvedimenti siano approvati. Il Governo indubbiamente avrebbe l'occasione, come noi parlamentari, di fare un'opera buona, risolvendo così in modo definitivo il problema.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Darida, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per conoscere se ritenga opportuno promuovere un nuovo intervento dell'ispettorato regionale del lavoro del Lazio, per tentare una soluzione pacifica della vertenza insorta tra le ditte appaltatrici della Società romana per il gas ed i lavoratori dipendenti, a seguito dell'intendimento dei datori di lavoro di licenziare una parte del personale per riduzione dei servizi appaltati. La vertenza che rischia di interessare la stessa Società romana per il gas potrebbe sfociare in un aperto conflitto sindacale e con conseguente disagio per la cittadinanza romana » (3462).

Poiché l'onorevole Darida non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

**Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi (2599); e delle concorrenti proposte di legge Riccio (60), Cruciani ed altri (78), Origlia ed altri (125), Mazzoni ed altri (178), Buttè ed altri (217), Scalia ed altri (534), Cruciani ed altri (757), Santi (787) e Foderaro (3087).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi; e delle concorrenti proposte di legge Riccio, Cruciani ed altri, Origlia ed altri, Mazzoni ed altri, Buttè ed altri, Scalia ed altri, Cruciani ed altri, Santi e Foderaro.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 13 maggio 1966 è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole De Marzi.

**DE MARZI, Relatore.** Ritengo doveroso in primo luogo, come è nel mio costume, fare un obiettivo chiarimento sui lavori della Commissione relativi al provvedimento al nostro esame. Credo che obiettività e democrazia vadano bene insieme e d'accordo; anche se in qualche momento essere obiettivi può considerarsi controproducente, il tempo, in democrazia, dà ragione a chi invece lo è stato.

Vi è stato un certo disagio per il ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge che è atteso da molti anni dalla categoria dei commercianti; ritardo che si è voluto attribuire ad un ostruzionismo venuto da uno o dall'altro gruppo della Camera.

Ora colui che ha proposto che il disegno di legge fosse trasmesso alla Commissione lavoro in sede legislativa sono stato proprio io; essendo però stato modificato l'articolo 10 inserendo l'inciso: « La misura del contributo, nonché l'aliquota da trasferire al Fondo sociale ai sensi del successivo articolo 16 potranno essere modificati con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza della gestione in relazione al fabbisogno della gestione stessa... », si discusse se ciò comportasse una delega al Governo che, si sosteneva, non poteva essere conferita dalla Commissione lavoro in sede legislativa, bensì dall'Assemblea. Dato che si sarebbe perso del tempo anche per la necessità di sentire il parere di altre Commissioni, ritirai la mia proposta. Vi fu l'impegno per l'approvazione del provvedimento in due sedute in aula. Ritengo che questo impegno sia stato mantenuto e mi auguro che il lavoro che svolgeremo in questo scorcio di sedute possa portare ai risultati che noi effettivamente auspichiamo.

Per rispondere ai vari interventi che si sono avuti nella discussione generale, come relatore farò un po' come fa il professore di scuola, il quale classifica « fuori tema » gli argomenti estranei alla discussione. L'onorevole Alesi si è intrattenuto sulle necessità di altre categorie meritevoli di pensione. Su questo noi siamo perfettamente d'accordo: ovviamente le necessità di altre categorie in materia pensionistica sono nel nostro cuore, rientrano nella nostra direttiva, sono nella volontà del Governo stesso; ma qui stiamo esaminando il problema della pensione ai commercianti, cioè di una categoria che — occorre riconoscerlo — attende da diversi anni.

Nel suo intervento, l'onorevole Mazzoni ha parlato di esigenze di natura elettorale, di ma-

nifesti, di contromanifesti, di un tema cioè non afferente a quello che abbiamo in discussione; così come l'onorevole Armaroli ha parlato dei problemi degli oneri sociali nel quadro europeo e ha fatto, in relazione agli oneri, un confronto tra gli enti assistenziali; un tema anche questo interessantissimo, ma estraneo all'argomento in discussione. Analogamente l'onorevole Bianchi si è intrattenuto su un problema di notevole importanza dal punto di vista sociale, cioè sull'incongruenza, contenuta nella legge relativa alle mutue dei commercianti, per ciò che riguarda un limite che appare superato dai tempi, sia come valore (tre milioni) sia come impostazione generale, in quanto ritengo che sarebbe interesse della stessa categoria poter comprendere nella mutualità anche i commercianti più benestanti. Anche questo però è un tema che va fuori del seminato.

Desidero chiarire un punto di vista che può essere personale, ma ritengo abbia certo la sua importanza. Da parte di taluni oratori è stato criticato il fatto che ci si accinga a varare questa legge, perché erano vicine le elezioni delle casse mutue dei commercianti. La coincidenza di altre leggi più importanti che il Parlamento ha ritenuto necessario dover approvare, ha fatto in modo che questo provvedimento venisse varato ad elezioni dei commercianti già avvenute. I commercianti hanno dato una prova di maturità democratica, scegliendo uomini liberi e democratici, anche senza bisogno che la legge sulla assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia fosse approvata, con ciò smentendo le critiche alle quali ho fatto cenno.

Però vorrei sottolineare che non vi è niente di male che, in una vera democrazia, nella quale dunque militano più partiti, quando si avvicinano le elezioni si cerchi di fare una specie di ripasso del programma promesso, così come fanno gli alunni all'avvicinarsi degli esami. Analogamente la democrazia, in uno Stato libero di più partiti, allorché si approssimano le scadenze elettorali, fa un proprio esame e cerca di condurre in porto tutto ciò che era nel suo programma. È una cosa logica e perfettamente democratica.

ALESI. Ma riservata alla sola maggioranza.

DE MARZI, *Relatore*. No, è una possibilità offerta a tutti, tanto è vero che il nostro sistema parlamentare permette a qualsiasi deputato di presentare proposte di legge. Il nostro sistema è così libero che non è riservata al Governo la facoltà di presen-

tare progetti di legge; anzi, proprio nella materia che stiamo trattando, i primi progetti di legge sono stati di iniziativa parlamentare.

Vorrei sottolineare, come un fatto positivo, che la democrazia offre anche questo beneficio: così come lo studente si prepara all'approssimarsi degli esami, analogamente la democrazia, avvicinandosi le elezioni, si prepara a questo esame consuntivo; ciò rappresenta un bene per il popolo libero in una nazione libera.

Ci fa piacere che la stessa opposizione abbia riconosciuto che, grazie al lavoro compiuto dalla Commissione, è stato migliorato il testo legislativo al nostro esame, attribuendo però alla propria pressione il merito del miglioramento. Permettetemi che dica che il merito primo — e bisogna dargliene atto, sia che si faccia parte della maggioranza, sia che ci si trovi all'opposizione — è del ministro del lavoro, senatore Bosco, il quale è stato il più tenace difensore dei miglioramenti apportati a favore della categoria.

È stata la sua pazienza, si può dire fino alla ultima ora, fino ad oggi, che ha portato a questi risultati positivi; bisogna dare atto anche al ministro Bosco che ha saputo superare scogli finanziari difficili. Credo inoltre che se v'è in questo periodo un ministro impegnato in Parlamento, (questo lo dico sinceramente, riconoscendo persino lo sforzo fisico cui è sottoposto) in modo veramente incessante e pesante, questi è il ministro del lavoro.

A parte il merito che va al ministro, e quindi al Governo, che hanno dato a noi la possibilità di migliorare la legge a favore della categoria dei commercianti, penso che bisogna sottolineare, onorevole Mazzoni, che esiste una differenza sostanziale fra la maggioranza (fra noi democristiani in particolare) e voi comunisti. Voi, infatti, venite in materia a rimorchio. A cominciare dalla prima proposta di legge che porta il nome dell'onorevole Riccio a quelle successive, le proposte di legge a favore delle categorie dei lavoratori autonomi sono state presentate da noi: voi arrivate dopo!

MAZZONI. Vi è una nostra proposta di legge presentata nel corso della passata legislatura.

DE MARZI, *Relatore*. Nella passata legislatura la prima proposta di legge in materia è quella dell'onorevole Berloffia.

MAZZONI. Niente affatto: la prima era stata presentata dall'onorevole Santi e dal sot-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

toscritto. Era già sul punto di essere approvata dalla Commissione in sede legislativa, ma non lo fu proprio per la « benevolenza » del Governo.

DE MARZI, *Relatore*. Voi strumentalizzate queste categorie dei lavoratori autonomi e cercate, logicamente dal vostro punto di vista, di portare a vostro favore queste categorie, sfruttando solo alcune lacune, alcune insoddisfazioni, alcuni desideri, ma non perché in queste categorie vi riconosciate dal punto di vista programmatico ed ideologico.

Faccio un esempio: dopo pochi giorni che ella, onorevole Mazzoni, ha sostenuto questa vocazione comunista per le categorie dei piccoli commercianti, v'è stata (per strana combinazione) la discussione del provvedimento sulla giusta causa nei licenziamenti. Proprio chi aveva parlato, in sede di discussione della legge dei commercianti, cioè l'onorevole Mazzoni... (*Proteste del deputato Mazzoni*).

Ella, mentre nella discussione generale sulla legge per la pensione ai commercianti sosteneva questa grande e recente vocazione, questa specie di novello amore dei comunisti per la categoria dei commercianti appunto, in sede di discussione del disegno di legge sulla giusta causa, ha proposto però la modifica di un articolo per cui si sarebbe applicato il provvedimento sulla giusta causa, invece che alle sole aziende con non meno di 35 dipendenti, alle aziende di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Credo che l'onorevole Mazzoni, che conosce certo l'articolo 2083 del codice civile, sapeva molto bene cosa avrebbe comportato questo per la stragrande maggioranza delle aziende commerciali. L'istituto della giusta causa sarebbe stato esteso anche alle aziende di piccole dimensioni, sia in campo commerciale sia in quello artigiano.

Un altro punto sul quale bisogna chiarire le idee è quello relativo al dichiarato desiderio delle opposizioni di approvare sollecitamente questo provvedimento. Io ho già riconosciuto molto obiettivamente che l'impegno di non perdere tempo finora è stato mantenuto. Bisogna però far conciliare il « presto » da voi sollecitato con quanto chiedete attraverso gli emendamenti. Come è possibile pretendere che si giunga ad una sollecita approvazione della legge quando si propongono emendamenti — quali voi proponete e per i quali avete già deciso di battervi fino in fondo — le cui conseguenze finanziarie richiedono un riesame nella competente Commissione bi-

lancio per vedere se vi sia copertura finanziaria e dove questa copertura sia possibile reperire?

MAZZONI. Queste cose le lasci dire ai propagandisti di Casaltoli!

DE MARZI, *Relatore*. Ma questa è la realtà! Quando voi chiedete l'aumento delle pensioni, la diminuzione dell'età e la pensione minima portata alla misura di quella goduta dai lavoratori dipendenti e nello stesso tempo chiedete che la legge sia approvata subito, in realtà ponete due termini contrastanti. Infatti, se passasse uno solo dei vostri emendamenti, la legge non potrebbe più essere approvata, perché si dovrebbe necessariamente prima trovare la copertura finanziaria. Abbiamo già fatto uno sforzo notevole — e questo lo dico non soltanto per l'opposizione, ma anche per qualcuno del mio stesso gruppo politico — a portare dall'85 al 75 per cento il contributo dei commercianti al Fondo sociale: qui invece si viene addirittura a proporre, come se fosse questione di poco conto, che il contributo al Fondo sociale sia portato al 66 per cento! Ma questa misura del 66 per cento significa un certo numero di miliardi portati via al Fondo, Fondo che riguarda tutti i lavoratori e in modo prevalente i lavoratori dipendenti, che sono preoccupati dell'andamento di questo organismo, da cui dipendono le possibilità di futuri aumenti delle loro pensioni. Per tali ragioni, mi auguro che queste richieste siano da voi ben meditate, o, comunque, respinte dalla maggioranza della Camera.

Sono state sollevate, poi, altre obiezioni, in verità lievi e sulle quali è stato detto che non si farà una questione di principio, ma ritengo doveroso da parte mia dare qualche ragguaglio, specialmente per quanto riguarda il contributo, che è stato introdotto, a favore dell'« Enaoli », l'ente che dà l'assistenza agli orfani dei lavoratori. D'accordo con il Governo, abbiamo ritenuto di sistemare la posizione di questo istituto, estendendo di diritto anche agli orfani dei lavoratori autonomi i diritti di cui godono gli orfani degli altri lavoratori. Pur non operando ancora alcuna legge di contribuzione, l'Ente nazionale degli orfani dei lavoratori ha già dato l'assistenza agli orfani dei lavoratori autonomi, come i coltivatori diretti e gli artigiani, da tempo titolari del diritto alla pensione: questo è un atto meritorio che va riconosciuto. La legge non parla di arretrati, ma soltanto di sistemazione da oggi in avanti; è necessario, però, far cadere ogni eventuale riserva, perché non si può volere l'assistenza e contemporaneamente negare il

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

contributo. D'altra parte, il contributo andrebbe poi a carico degli altri lavoratori.

MAZZONI. Nessuno dice che bisogna escluderli.

DE MARZI, *Relatore*. Non parlo di esclusioni; però, se si chiede l'assistenza per gli orfani dei lavoratori del commercio, dell'artigianato e dei coltivatori diretti e contemporaneamente si vuol negare ogni contributo, ciò in pratica equivale ad escluderli. E, se non vuol dire escluderli, vuol dire un'altra cosa che è ancora più grave: vuol dire far pagare solo agli altri lavoratori. Ritengo che ognuno debba pagare i contributi relativi al proprio settore ed alle proprie possibilità. (*Interruzione del deputato Mazzoni*).

Per dare una certa tranquillità agli onorevoli colleghi, ho voluto eseguire un controllo, dal quale è risultato che, al 31 dicembre 1965, gli orfani assistiti erano 45 mila presso i collegi e 240 mila in famiglia. Per vedere quanti sono figli di coltivatori diretti o di artigiani è stata fatta una inchiesta campione, perché l'« Enaoli » — ritengo giustamente, dal punto di vista sociologico — non fa una catalogazione relativa agli assistiti per rilevare se si tratti di figli di coltivatori diretti o di metalmeccanici o di artigiani, perché li considera semplicemente orfani.

L'inchiesta è stata svolta nelle sedi più vicine: a Roma, all'Aquila e a Frosinone. A Roma, su 10 mila orfani assistiti, vi sono 216 orfani di coltivatori diretti e 1.027 di artigiani, che vengono da anni assistiti senza che la categoria abbia pagato ancora alcun contributo. Nel collegio dell'Aquila, su 1.828 orfani assistiti, 398 sono figli di coltivatori diretti e 57 di artigiani. A Frosinone, su 2.299 orfani assistiti, 206 sono figli di coltivatori diretti e 119 di artigiani. Presso le scuole-convitto, su 2.265 orfani assistiti, 406 sono orfani di coltivatori diretti e 298 di artigiani. Orfani di commercianti naturalmente ancora non ve ne sono, non essendo ancora entrata questa categoria nel sistema della pensione.

L'articolo che viene proposto nel disegno di legge sancisce il diritto all'assistenza e il dovere di contribuire. La misura della contribuzione è stabilita in relazione e proporzione a quella delle altre categorie. Per la verità è stato riconosciuto che è modesta. Sulle osservazioni mosse ho ritenuto, per coscienza mia e per dovere verso la Camera, di fare degli accertamenti più esatti.

Un'altra obiezione sollevata in sede di discussione in Commissione, che non è stata

però ripetuta nel corso della discussione generale, ma che risulta dagli emendamenti presentati, riguarda gli articoli relativi all'« Enasarco ». Approfitto di questa occasione per anticipare il parere sugli stessi emendamenti. Vi è una proposta di soppressione degli articoli che riconoscono alcuni diritti a questo ente. A questo proposito vorrei fare osservare che l'« Enasarco » è un ente amministrato da rappresentanti sindacali di tutte le parti politiche e che quanto è stato sancito nel disegno di legge è frutto della volontà concorde del Governo e dell'ente stesso. Ho avuto, come relatore, l'onore e il piacere di conferire con i responsabili dell'organizzazione, i quali collegialmente chiedono quello che noi vogliamo stabilire nel disegno di legge; ma taluno in sede parlamentare vuole invece scontentarli. Questo è un po' strano e non riesco a spiegarcelo. Mi auguro però che la volontà espressa da un ente, in cui sono rappresentate tutte le organizzazioni di categoria, venga riaffermata nel testo del disegno di legge.

Un problema sollevato da tutti i gruppi e che ha messo in imbarazzo lo stesso relatore, in sede di Commissione e anche qui, è quello della particolare situazione in cui si sono venuti a trovare i commercianti nel 1964, nell'anno della congiuntura, quando le difficoltà economiche hanno costretto alcuni alla chiusura del negozio e qualche volta purtroppo alla dichiarazione di fallimento. Tali commercianti nel 1964 attendevano questo provvedimento, per cui il problema, prima che giuridico, è di carattere umano. Essi hanno avuto la sfortuna di trovarsi in un periodo di gravi difficoltà economiche e conseguentemente di non essere più ora iscritti nell'elenco delle casse mutue dei commercianti, per cui non possono godere neppure del beneficio della pensione.

Sono state discusse in Commissione alcune proposte che effettivamente creano delle difficoltà dal punto di vista giuridico, in quanto non è stato mai ammesso per le altre categorie il principio della retroattività, per cui i commercianti, i coltivatori diretti, gli artigiani o i lavoratori in genere devono essere tali nel momento in cui la legge entra in vigore. Vorrei che i colleghi sapessero che il relatore ha cercato in tutti i modi di andare a fondo della questione.

Vi è infatti da tener conto del problema derivante dall'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, relativo cioè alla copertura degli eventuali nuovi oneri che graverebbero sulla gestione per effetto dell'ammissione di

commercianti non inclusi nei calcoli precedenti sia dal Ministero (un milione e 100 mila) sia dalla Commissione lavoro (un milione e 263 mila), calcoli fatti sulla base degli iscritti all'albo; includendo i commercianti cessati nel 1964 effettivamente si sarebbe fuori da questo calcolo e dal finanziamento.

Nessuno dei colleghi intervenuti nel dibattito ha sollevato problemi di interpretazione in merito alle disposizioni dell'articolo 1 del provvedimento. Tuttavia vorrei chiarire questo punto, perché resti almeno agli atti e possa servire ai fini dell'azione di competenza dell'istituto erogatore delle pensioni. All'articolo 1 prevediamo che abbiano diritto alla pensione coloro che sono iscritti negli elenchi dell'assistenza malattia istituita con la legge 27 novembre 1960, n. 1397, cioè, prendiamo come base l'elenco compilato agli effetti della mutualità. Devo dire con estrema sincerità che questi elenchi sono stati considerati con una certa larghezza dalle commissioni provinciali e dalla Commissione centrale per il commercio. Infatti la legge n. 1397 stabiliva quali categorie dovessero essere incluse negli elenchi, ma la Commissione centrale per il commercio, in sede di esame dei ricorsi presentati, ha allargato un po' i margini accettando (e le sue decisioni sono state fatte proprie dal Ministero dell'industria e del commercio) anche altre categorie sfornite di licenza, come ad esempio i commercianti ortofrutticoli all'ingrosso, gli affittacamere, i venditori di giornali nelle stazioni, i cenciaioli, i maestri di sci ed altri non previsti in quella legge.

Non vorrei che, prendendo a base gli elenchi della Cassa mutua, così come sono oggi, si corresse il pericolo — pericolo che non si dovrebbe però correre — che coloro che sono iscritti in tali elenchi, in base ai quali i nostri calcoli sono stati fatti ed in base ai quali gli iscritti cominceranno a pagare i contributi dal 1965, si vedano messo in dubbio poi dall'I.N.P.S. il loro diritto alla pensione. Sarebbe infatti difficile giustificare l'istituto della previdenza sociale che, tra un certo numero di anni, dicesse, per esempio, al maestro di sci o al cenciaiolo, che, essendo in regola con i contributi e avendo raggiunto i 65 anni, ritenessero di avere diritto alla pensione: « È vero che voi siete iscritti in questo elenco, ma vi è da considerare che per legge non potevate esservi iscritti, in quanto nell'elenco stabilito dalla legge n. 1397 la vostra categoria non era prevista e in quella stessa legge non è stabilito che la commissione provinciale e centrale possa allargare tale elenco secondo un proprio criterio per il fatto

che la legge parla di accertamento delle qualifiche e di conseguente registrazione, anche se all'interessato è lasciata la possibilità di far ricorso nel caso non fosse contento del trattamento ricevuto ».

Certo, modificare tutta la struttura della legge sulla mutua dei commercianti sarebbe difficile, però dobbiamo oggi dichiarare la volontà e l'intendimento del legislatore che coloro che sono oggi iscritti in tali elenchi in seguito allo svolgimento di una regolare procedura, e che perciò ritengono dal punto di vista legale di essere iscritti regolarmente negli elenchi delle mutue dei commercianti a tutti gli effetti ed in piena regola, siano beneficiari di questa loro qualifica agli effetti della mutualità e della pensione senza alcun dubbio e possibilità di contestazione.

So che gli onorevoli Fortunato Bianchi e Prearo presenteranno un emendamento, sostitutivo del primo comma dell'articolo 34, per precisare i mezzi di copertura degli 80 milioni di contributi previsti. È stato infatti obiettato dal Ministero del tesoro che gli 80 milioni, i quali sono stati introdotti con una norma modificativa dell'articolo 34, non hanno copertura, sicché ci si potrebbe trovare di fronte ad una obiezione di illegittimità costituzionale. Sarebbe certo grave se per 80 milioni si dovesse correre il rischio di fermare la legge soprattutto quando si considera che per altro verso essa comporta una spesa di diversi miliardi regolarmente reperiti.

A questo inconveniente si potrebbe ovviare attraverso il cennato emendamento, avente appunto lo scopo di stabilire che: « a decorrere dal 1° gennaio 1967 all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente articolo 32 si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue, di cui all'articolo 38, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397 ».

Ritengo che questa sarebbe la soluzione più favorevole, anzi l'unica che non urti contro l'articolo 81 della Costituzione. Credo pertanto che tale proposta possa trovare accoglimento, nella comprensione anche della impossibilità che ci è stata per la Commissione di riunirsi e dell'urgenza che mi ha indotto a far presentare questo emendamento.

Concludendo, sono certo che con questa legge abbiamo fatto un altro grande passo avanti verso la sicurezza sociale. Non posso che esprimere la mia soddisfazione per il fatto che, dopo i provvedimenti a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani, si è proceduto

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

a questa terza tappa legislativa, nella prospettiva di una difesa globale del lavoro autonomo, per la quale ho sempre intensamente operato.

Vedere attuata questa sicurezza credo sia titolo d'onore e motivo di soddisfazione per me sia come politico, in quanto ho avuto la fortuna di collaborare in Parlamento per la realizzazione di questo obiettivo, sia come uomo sensibile alla esigenza sociale di una sicurezza sempre maggiore per queste categorie.

Voglio qui sottolineare un fatto che a mio avviso è molto significativo. Con questa legge, che completa il quadro dando la pensione anche ai commercianti, noi diventiamo il paese più avanzato in materia di sicurezza nel campo assistenziale e nel campo previdenziale a favore dei lavoratori autonomi. Infatti, nel quadro dei paesi del mercato comune, in base ad uno studio abbastanza recente dell'Istituto della previdenza sociale, svolto nel 1965, la situazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi è la seguente. In Francia la pensione è data solo ai coltivatori: l'assistenza malattie, attraverso gestioni speciali, senza contributi da parte dello Stato, è data solamente agli artigiani e ai commercianti. Nella Repubblica federale tedesca la pensione è data solo agli artigiani, e così l'assistenza malattie. In Belgio la pensione è data a tutti i cittadini; l'assistenza malattie, per quanto riguarda il settore che ci interessa, è data solo per i grandi interventi. In Olanda pensione a tutti, assistenza malattie a nessuna di queste categorie. In Lussemburgo pensione a tutti, assistenza malattie attraverso gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Quindi, nell'ambito del mercato comune, in Italia si ha il quadro più completo della pensione e dell'assistenza malattie per tutti e tre i settori: per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per i commercianti.

Se vogliamo allargare la nostra indagine ed esaminare la situazione anche di altri paesi dell'Europa e del mondo, vediamo che negli Stati Uniti d'America la pensione è data a tutti, ma le categorie dei lavoratori autonomi non hanno l'assistenza malattie. In Russia vi sono casse speciali per l'assistenza malattie solo a favore dei coltivatori delle aziende collettive e delle cooperative di artigiani. Per quanto riguarda la pensione, pare che essa debba essere concessa a cominciare da quest'anno a quei coltivatori che in qualche modo possono essere paragonati ai nostri coltivatori diretti.

BIAGINI. Però questi lavoratori hanno la ripartizione dei raccolti.

DE MARZI, *Relatore*. Parlo di assistenza, poiché per esempio in Italia anche a favore dei mezzadri vi è una ripartizione dei raccolti; tuttavia i mezzadri hanno già la pensione da alcuni anni.

Nella Confederazione elvetica, che ha mezzi economici ben più notevoli dei nostri, non vi è alcuna assistenza, alcuna pensione che rientri in un sistema di sicurezza dello Stato per le categorie dei lavoratori autonomi.

Ma voglio sottolineare in particolare quanto avviene in Svezia, proprio perché quando si vuol fare l'esempio di qualcosa di perfetto nel campo assistenziale e previdenziale ci si richiama sempre alla Svezia. Ebbene, in Svezia la sicurezza sociale, la pensione è per tutti. Voglio portare alcuni dati proprio perché ci troviamo in un momento di particolare difficoltà e leggo anzi tali dati con esattezza per non incorrere in qualche errore. In Svezia, per l'assistenza malattie vi è il rimborso del 75 per cento delle spese per la assistenza medica e ambulatoriale, secondo una apposita tabella, e delle spese di trasporto.

La spedalizzazione è gratuita negli ospedali pubblici; l'assistenza farmaceutica è pure gratuita per i soli medicinali di maggiore importanza, mentre vi è il rimborso del 50 per cento delle spese degli altri medicinali; assistenza ostetrica gratuita e assistenza odontoiatrica parzialmente gratuita (gratuita per gli alunni delle scuole); fornitura gratuita di determinate protesi (quindi, non di tutte). Tutte queste prestazioni non sono sottoposte a limiti di durata; quello però che mi meraviglia e mi stupisce veramente è che esiste una esclusione che noi non abbiamo: la spedalizzazione per gli ultrasessantenni è limitata a 180 giorni.

Quindi, quando con molta superficialità si dice che dobbiamo fare ancora tanto cammino nel campo della sicurezza, nel campo dell'assistenza e nel campo delle pensioni, citando altri paesi solo per sentito dire, è perché non si è avuta la pazienza di fare dei confronti, i quali, invece, metterebbero in evidenza che non siamo affatto indietro rispetto ad altri paesi e che dobbiamo essere orgogliosi, come italiani, di quello che abbiamo potuto compiere in un paese come il nostro, che ha notevoli difficoltà, molto più di altri paesi, una popolazione di oltre 50 milioni di abitanti, un territorio difficile, dalle caratteristiche più varie, ed una situazione

post-bellica che altri paesi non hanno avuto e che noi siamo riusciti a superare, allineandoci alle migliori conquiste sociali raggiunte da altri paesi. Che noi abbiamo per esempio tanti pensionati, oltre 6 milioni, quasi quanto l'intera popolazione svedese.

Permettete che a conclusione di questo mio intervento vi ripeta una mia tesi che ho già esposto in occasione dei provvedimenti previdenziali per gli artigiani e poi per la mutua commercianti. Si parla molto oggi di concentrazione e di unificazione di enti di assistenza e previdenza. Ritengo che da un punto di vista sociologico, conoscendo le categorie interessate (e credo di conoscerle, essendo vissuto tra loro da decenni) quello che sarebbe giusto fare nel loro interesse, nonché nell'interesse dell'Italia e dell'assistenza, non è la grande concentrazione per settori assistenziali, che creerebbe istituti spaventosamente enormi, pericolosi e confusionari. I lavoratori autonomi hanno dimostrato la loro capacità di autogoverno e, con senso di responsabilità, affermo che la concentrazione e l'unificazione dovrebbero essere fatte per settori di lavoro.

MAZZONI. E possibilmente sotto la direzione dei bonomiani !

DE MARZI, *Relatore*. La sua è una battuta fuori posto e di poco spirito, priva di qualsiasi valore di fronte alla serietà del problema che sto affrontando. Se l'onorevole Mazzoni, come credo che faccia, parla con gli artigiani di Firenze, di qualsiasi colore politico essi siano, o con i coltivatori diretti o con i commercianti della Toscana, apprenderà che queste categorie non chiedono affatto un « calderone » unico dove si concentrino tutti i lavoratori di ogni specie e tipo, per essere assistiti dal punto di vista medico o per avere una pensione. Queste categorie chiedono di avere un loro istituto che dia loro tutta l'assistenza e tutta la previdenza: l'istituto dell'assistenza e previdenza dei lavoratori autonomi. Questa è una strada che potrebbe portare ad un sistema nuovo, diverso, innovatore, e che renderebbe le categorie interessate corresponsabili dello stesso governo dell'istituto. E ciò che in fondo il Parlamento ha già incominciato a fare con le leggi nuove che abbiamo dato a queste categorie dalla liberazione ad oggi. Personalmente, ritengo che questa sia la strada migliore, e ripeto che solo in tal modo daremo una maggiore responsabilità agli stessi interessati facendoli partecipi della gestione previdenziale e assistenziale da essi voluta. (*Applausi al centro*).

### Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle Commissioni permanenti, in sede legislativa:

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

« Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati » (*Già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dalla V Commissione del Senato*) (1828-B);

« Proroga del termine per la distillazione dei vini acquistati da enti incaricati in applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, sulla distillazione agevolata » (3182) (*Con parere della V e della XI Commissione*);

*alla IX Commissione (Lavori pubblici):*

« Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3168) (*Con parere della I Commissione*);

*alla XII Commissione (Industria):*

« Mutamento della denominazione del Ministri dell'industria e del commercio, degli uffici provinciali e delle camere di commercio, industria e agricoltura » (3166) (*Con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

I seguenti provvedimenti sono, invece, deferiti alle Commissioni permanenti, in sede referente:

*alla II Commissione (Interni):*

ARMATO: « Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, nella parte contenente divieti di appartenere ad associazioni sindacali » (3153) (*Con parere della I Commissione*);

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

CRUCIANI e FRANCHI: « Ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari » (*Urgenza*) (2877) (*Con parere della II e della V Commissione*);

BEMPORAD ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 151 del testo unico delle

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » (3119) (*Con parere della V Commissione*);

*alla IX Commissione (Lavori pubblici):*

« Delega al Governo per l'emanazione di norme integrative e complementari del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, numero 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 » (3181) (*Con parere della I e della VI Commissione*);

*alla XIII Commissione (Lavoro):*

ROSSI PAOLO: « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi » (3102) (*Con parere della IV, della VIII e della XIV Commissione*).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli deputati, per la seconda volta e a breve distanza di tempo sono lieto di constatare che tutti i settori della Camera hanno manifestato il loro consenso pressoché unanime sui principi ispiratori di due disegni di legge che caratterizzano la politica sociale del Governo. Pochi giorni or sono fu infatti approvato con votazione quasi unanime il provvedimento legislativo sulla giusta causa nei licenziamenti, che mi auguro possa essere al più presto preso in esame e approvato dall'altro ramo del Parlamento, e oggi la Camera manifesta adesioni altrettanto ampie a questo provvedimento che riguarda l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia alla benemerita categoria degli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori.

Lo steccato che in tempi non troppo lontani divideva i lavoratori dipendenti da quelli autonomi quanto al trattamento previdenziale va gradualmente sparendo in attuazione dei principi programmatici della nostra Costituzione, il cui articolo 38 prevede per tutti i lavoratori un organico sistema previdenziale che abbracci l'intero ciclo delle esigenze di vita connesse con l'attività di lavoro. L'evoluzione del sistema previdenziale verso la più ampia e moderna concezione della sicurezza sociale è assecondata sotto tutti gli aspetti dal Governo, in relazione tuttavia ai mezzi disponibili che

a loro volta dipendono dall'accrescimento del reddito nazionale.

Io sono grato al relatore onorevole De Marzi per il riconoscimento che si è compiaciuto di fare di questa incessante azione che il Governo svolge per andare incontro al perseguimento della meta della sicurezza sociale sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, dei quali l'onorevole De Marzi stesso è l'infaticabile sostenitore da decenni.

Agli oneri di questa come di altre simili gestioni assicurative si provvede non soltanto con i contributi assicurativi ma anche con il concorso dello Stato. Perciò le critiche ricorrenti dell'opposizione, che anche per questo provvedimento, come ha osservato l'onorevole relatore, ha lamentato ritardi ed insufficienze, non hanno fondamento, poiché al sistema previdenziale si è dato, si dà e si darà la massima estensione possibile, ma sempre in rapporto alle risorse economiche del paese.

All'onorevole Alesi che, nel dare l'adesione del gruppo liberale a questo provvedimento ne ha sottolineato l'insufficienza, dirò che non mi sembra corrispondere ai canoni della logica criticare da una parte l'eccesso della spesa pubblica e richiedere nel contempo nuovi stanziamenti in aggiunta a quelli che il Governo ha considerato compatibili con l'attuale situazione economica del paese.

Agli onorevoli Mazzoni e Pigni, che ringrazio per la loro adesione di principio al provvedimento, ma che hanno lamentato il ritardo della presentazione del disegno di legge governativo, risponderò, come ha risposto l'onorevole De Marzi, che il Governo non era meno desideroso degli onorevoli deputati che hanno da tempo presentato proposte di legge in materia, di completare il quadro del settore pensionistico dei lavoratori autonomi estendendo l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia anche alla categoria dei lavoratori del commercio.

Ma sono ben note le condizioni di bilancio dello Stato, che per sostenere la domanda interna e la ripresa dell'economia nazionale ha dovuto incrementare la spesa pubblica nel 1965 di ben 1.780 miliardi, i cui riflessi si ripercuotono ovviamente anche sul *deficit* di bilancio del 1966. Ciò non di meno il Governo, non appena si è delineata una qualche ripresa della attività produttiva che lasci sperare per l'anno in corso in un maggiore incremento del reddito nazionale, ha predisposto il provvedimento che oggi è all'esame della Camera per avviare a soluzione il problema della assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia dei commercianti e delle loro famiglie.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

Ringrazio perciò gli onorevoli Armaroli, Fortunato Bianchi e il relatore onorevole De Marzi che hanno voluto porre in risalto l'azione di politica sociale del Governo che, pur nelle attuali e non ancora superate difficoltà economiche, ha voluto completare la tutela previdenziale dell'intera area dei lavoratori autonomi riconoscendo il diritto pensionistico anche ai commercianti.

Il presente disegno di legge, ispirandosi alle analoghe soluzioni adottate per gli artigiani, riconosce quali soggetti del nuovo ordinamento previdenziale le unità attive, cioè i titolari di impresa e i loro coadiutori, già considerati ai fini dell'assicurazione contro le malattie con legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Perciò non mi sembra che possano sorgere quei dubbi di interpretazione cui ha accennato l'onorevole De Marzi. D'altra parte nessuna legge nasce perfetta: si cominci pure ad intraprendere il necessario cammino e si vedrà in seguito. Quando il pensionato, cui l'onorevole De Marzi ha fatto cenno, avrà maturato la pensione incorrendo magari nel rischio, dopo aver pagato i contributi, di non vedersela attribuita, cioè tra dieci o quindici anni, si cercherà di correggere, ripeto, lungo la strada, eventuali imperfezioni. In questo momento però non allargherei la sfera dei soggetti aventi diritto, per i noti riflessi che lo stesso onorevole De Marzi ben conosce.

L'importanza del provvedimento per altro è posta in particolare risalto dalla consistenza numerica della categoria che si aggira sul milione e duecentomila unità. I calcoli fatti dalla Commissione in base ad una indagine campionaria portano ad un risultato leggermente diverso da quello previsto dalla relazione governativa che prevedeva l'applicazione della legge ad un milione e centosessantamila unità. La Commissione invece ha ritenuto che la legge è applicabile a un milione duecentotrentasettemila unità. Ho creduto di proporre una cifra intermedia e cioè quella di un milione e duecentomila unità. Per il conseguimento delle prestazioni sono richiesti in via normale gli stessi requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria. L'età minima di pensionamento per vecchiaia è stata fissata, analogamente a quanto stabilito per le altre due maggiori categorie di lavoratori autonomi, vale a dire per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli artigiani, a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.

Per coloro che raggiungono per altro il limite di età pensionabile nei primi 14 anni di applicazione del provvedimento, è previsto con

norma di carattere transitorio il pensionamento di vecchiaia, in base a periodi ridotti di assicurazione e di contribuzione a partire dal 1° gennaio 1966.

Per effetto di tale norma transitoria si può affermare (e la stessa relazione dell'onorevole De Marzi lo mette in evidenza) che, già con riferimento all'anno in corso, secondo una cauta previsione, il numero dei soggetti che dovrebbero poter beneficiare del trattamento di pensione si aggirerebbe sulle 133 mila unità.

Il disegno di legge prevede anche in favore degli esercenti attività commerciali, così come già disposto per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli artigiani, l'estensione del beneficio della pensione sociale da erogarsi secondo le disposizioni della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Per la copertura dei nuovi oneri derivanti al fondo sociale dalla corresponsione della predetta pensione sociale, è prevista, in aggiunta al contributo posto a carico della categoria, la partecipazione finanziaria dello Stato in misura pari a venti miliardi per il quinquennio 1965-69 considerato dalla citata legge n. 903 del 1965.

A chi afferma che questa cifra è modesta, devo ricordare che essa va ad aggiungersi ai 1707 miliardi già stanziati dallo Stato a favore del fondo sociale per lo stesso periodo 1965-69, per cui si è costretti, data l'attuale impossibilità per il bilancio di sostenere ulteriori oneri, a rinviare ad epoca più propizia gli studi per un eventuale trattamento ancor più favorevole per la categoria.

In ogni caso è da tenere presente che col trattamento minimo di pensione, stabilito in lire 12 mila mensili per tredici mensilità, il disegno di legge attua un allineamento dei commercianti con i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed artigiani.

Il disegno di legge, come è del resto chiaramente indicato dal suo stesso titolo, considera anche il problema di regolare i rapporti dello istituendo ordinamento pensionistico con quelli in vigore per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per la generalità dei lavoratori subordinati. Ciò in relazione alla possibilità che durante la propria vita il lavoratore venga a svolgere attività subordinate o autonome di diversa natura, soggette all'obbligo assicurativo, da cui la necessità di disciplinare, con criteri uniformi e coordinati, la materia del cumulo di più periodi di contribuzione effettuati in gestioni diverse in modo da consentire che, con la piena utilizzazione di tutti i contributi versati durante la vita la-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

vorativa, il trattamento di pensione costituisce l'effettiva risultante di tali rapporti.

Un tale ordinamento è in sostanza attuato sulla base del principio che il trattamento pensionistico viene erogato dalla gestione per lavoratori autonomi nella quale, per ultimo, si è contribuito, lasciando all'assicurazione generale obbligatoria una posizione autonoma di preminenza in considerazione anche dei trattamenti minimi più favorevoli che la stessa garantisce.

Viene in tal modo proseguita l'attuazione di quel processo di coordinamento, di revisione e di armonizzazione delle norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sollecitato dal legislatore con l'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come base indispensabile per l'ulteriore evoluzione dell'ordinamento previdenziale verso un regime di sicurezza sociale. Questa evoluzione, alla quale ha accennato l'onorevole Armaroli, mi trova pienamente consenziente e il Ministero del lavoro farà il possibile per promuoverla ed assecondarla.

Tale evoluzione, però, non potrà svolgersi che sulla base delle indicazioni del piano di sviluppo economico del paese, in due direttrici essenziali.

La prima di queste direttrici tende ad attrarre nella sfera previdenziale tutti i lavoratori, così come indicato dall'articolo 38 della Costituzione, e cioè tutti coloro che traggono i mezzi di vita dal proprio lavoro, anche se prestato in forma non subordinata, che possono perciò essere soggetti ai medesimi eventi dannosi e alle stesse situazioni di bisogno non fronteggiabili con i mezzi individuali. Siffatta definizione del concetto di lavoratore, oltre che emergere dall'articolo 1 della Costituzione (che, fondando la Repubblica sul lavoro, non sembra possa consentire discriminazioni sul modo in cui il lavoro stesso è effettuato) ha trovato un'autorevole conferma anche da parte del C.N.E.L. L'attrazione nell'ambito dell'ordinamento previdenziale del lavoratore così definito comporta, seppure gradualmente e in periodi successivi, l'estensione di tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali, con l'osservanza delle scelte prioritarie stabilite dal piano.

La seconda linea direttrice di questa evoluzione non potrà che svolgersi attraverso una graduale estensione di servizi e di prestazioni a tutti i cittadini in relazione naturalmente alle possibilità della pubblica finanza di sur-

rogarsi agli oneri contributivi a carattere assicurativo.

Questa evoluzione dalla previdenza alla sicurezza sociale, a mio avviso, non può che svolgersi nell'ambito dell'attuale sistema previdenziale, sia per motivi riguardanti l'esperienza già acquisita, sia per motivi economici determinati dall'aspetto contributivo e sia, infine, per l'esigenza della partecipazione del mondo del lavoro alle responsabilità inerenti alle gestioni dei vari servizi attraverso una sempre maggiore democratizzazione degli organi amministrativi.

Tali direttrici hanno avuto già una sanzione dal Parlamento con l'approvazione della legge 21 luglio 1965, n. 903, con la quale è stato istituito il Fondo sociale nel cui ambito potrà trovare il suo sviluppo il sistema di sicurezza sociale inteso ad assicurare la erogazione di una pensione a tutti i cittadini (naturalmente si tratta di un problema di prospettiva): diversa impostazione non sembra possa essere seguita neppure per gli altri settori della previdenza.

Smembrare l'attuale sistema previdenziale con il passaggio ad altri ministeri di talune sue branche, significherebbe perciò ostacolare il conseguimento del previsto obiettivo della sicurezza sociale nel suo significato organico previsto dal programma.

Anche il presente disegno di legge si inquadra nel sistema di evoluzione dell'attuale ordinamento previdenziale e ringrazio la Commissione per i miglioramenti suggeriti attraverso gli emendamenti da essa approvati. Il Governo è lieto di esprimere il proprio favorevole avviso all'accoglimento di alcuni emendamenti della Commissione, sui quali si sono realizzate larghissime convergenze. Per quanto concerne il preannunciato emendamento all'articolo 34 l'accetto fin da ora con la stessa motivazione data dall'onorevole De Marzi: non si può fermare l'iter di questo provvedimento di legge così atteso dalla categoria interessata, per trovare un altro tipo di copertura, quando nell'ambito della somma stanziata possono essere coperti gli 80 milioni ai quali si riferisce l'articolo 34.

Tra questi emendamenti ritengo opportuno ricordare alla Camera quelli diretti ad estendere l'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, relativa ai commercianti in attività, anche a quelli pensionati. Per tale provvidenza è prevista la partecipazione finanziaria dello Stato con il contributo annuo per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile in misura pari a quella pre-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

vista dalla citata legge del 1960, n. 1397, per le unità attive e rispettivi familiari. È da menzionare infine la riduzione del contributo individuale mensile di adeguamento da lire 1.420 a lire 1.200, così come è stabilito per gli artigiani.

Non è stato, invece, possibile aderire ad altri emendamenti il cui accoglimento avrebbe posto problemi di copertura finanziaria che per il momento non possono essere affrontati, stante la impossibilità di porre ulteriori oneri sia a carico della categoria, sia a carico dello Stato.

Tale responsabile posizione del Governo, diretta a proporzionare le riforme sociali al graduale sviluppo delle risorse economiche è la più seria garanzia della nostra ferma volontà politica di favorire l'equilibrato sviluppo del paese mediante la programmazione economica, che ha come presupposto essenziale la stabilità monetaria, l'incremento degli investimenti produttivi e il massimo impiego delle unità lavorative.

L'incremento della produzione registrato nel primo trimestre del 1966 e la diminuzione del 2,9 per cento dei disoccupati, verificatasi per la prima volta nel marzo scorso, dopo il continuo aumento dei disoccupati dal mese di giugno fino al febbraio di quest'anno (naturalmente con una linea discendente), dimostrano che la ripresa è in atto, anche se con ritmo ancora inadeguato al processo di sviluppo necessario al nostro paese. L'impegno finanziario assunto dallo Stato con questo provvedimento, benché contenuto nei limiti imposti dalla situazione economica generale, dimostra che il Governo mantiene fermo il suo impegno di favorire il processo dei lavoratori e di progredire nel cammino verso la sicurezza sociale. (*Applausi al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

La Camera,

considerata l'inadeguatezza del minimo di trattamento pensionabile, previsto dalle emanande provvidenze legislative in favore dei lavoratori autonomi di commercio,

impegna il Governo

perché, in analogia con quanto disposto dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, provveda a distribuire ai pensionati commercianti, in misura proporzionale, gli avanzi della gestione speciale concernenti l'assicurazione obbliga-

toria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti l'attività commerciale.

SANTAGATI, ABELLI, CRUCIANI, FRANCHI, GRILLI, GUARRA.

La Camera,

considerata la volontà di conseguire una perequazione del trattamento di asseveramento per l'intero settore dei lavoratori autonomi;

constatato che tuttora sussistono gravi limitazioni per la categoria dei coltivatori diretti quali:

a) il limite di età prescritto dall'articolo 18 della legge 26 agosto 1957, n. 1047, per il diritto alla pensione di reversibilità;

b) la maggiore età richiesta alle coltivatrici dirette dal combinato dell'articolo 24 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per il diritto alla pensione per vecchiaia;

c) la mancata estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti pensionati che abbiano cessato l'attività;

invita il Governo

ad assumere le iniziative più opportune per ovviare alle sperequazioni ancora esistenti uniformando e coordinando, nel contempo, le norme che regolano il diritto alle prestazioni sanitarie e previdenziali dei lavoratori autonomi.

BIANCHI FORTUNATO, PREARO, ARMANI, RADI, FRANZO.

PRESIDENTE. L'ultimo ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Circa l'ordine del giorno Santagati devo osservare che, in realtà, una cosa è ripartire le attività quando si tratti di sistemi pensionistici già consolidati, altra cosa è prevedere *ab initio* la ripartizione totale degli avanzi della gestione per pensioni che cominciano adesso. Il problema lo vedremo in seguito.

Pertanto, posso accettare l'ordine del giorno solo a titolo di studio per l'avvenire; ma per il momento non mi sembra consigliabile, nell'interesse stesso della categoria, esaurire tutti i mezzi disponibili, da ripartire alla fine di ogni anno, finché non avremo visto il consolidamento dell'istituto.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

Per quanto riguarda il successivo ordine del giorno dell'onorevole Fortunato Bianchi, ho già detto nel mio intervento che la politica del Governo è proprio per questa armonizzazione di tutti i trattamenti dei lavoratori autonomi; quindi l'ordine del giorno ripete la linea politica del Governo. Ma ho anche detto che queste riforme vanno fatte gradualmente nel tempo, in relazione alle disponibilità di bilancio, che sono connesse all'incremento del reddito nazionale.

Comunque, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Se la Camera è d'accordo, procederemo nella seduta di domani alla votazione di questi ordini del giorno.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

**BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura di tutti gli articoli nel testo della Commissione.

**VESPIGNANI, Segretario,** legge:

**ART. 1.**

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.

L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184.

Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 2.**

Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea di-

retta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.

**ART. 3.**

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalità degli iscritti, della loro qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché della data di inizio dell'attività. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela.

**ART. 4.**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le notificazioni di cui all'articolo 7, commi primo e secondo, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e devono comprendere, per ciascun soggetto, le complete generalità, la sua qualità di titolare o di familiare coadiutore nonché la data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.

Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2 nonché all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare o il grado di parentela.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

## ART. 5.

È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.

## ART. 6.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione del quale fanno parte:

a) il Presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

c) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

d) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

e) il Direttore generale dell'Istituto;

f) tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

## ART. 7.

Spetta al Comitato di vigilanza:

1) vigilare sulla regolarità del versamento dei contributi dovuti alla gestione e della liquidazione delle prestazioni;

2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricorsi in materia di contributi, di prestazioni e, in genere, contro i prov-

vedimenti concernenti l'attuazione della presente legge;

3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6) dare parere sulla misura dei contributi.

## ART. 8.

Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

## ART. 9.

Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

## ART. 10.

Alla copertura dell'onere derivante alla Gestione dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi degli assicurati:

— un contributo base, nella misura stabilita per la classe terza della Tabella A, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

— un contributo per l'adeguamento delle pensioni stabilito nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, nella misura di lire 1.200 mensili. La misura del contributo, nonché l'aliquota da trasferire al Fondo sociale ai sensi del successivo articolo 16 potranno essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza della gestione in relazione al fabbisogno della gestione stessa determinato dalle risultanze di bilancio ed al fine di garantire un apporto al Fondo sociale che, in aggiunta al contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15, consenta nel

quinquennio 1965-1969, la copertura degli oneri per la corresponsione della pensione sociale ai titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti istituita dalla presente legge.

Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

## ART. 11.

I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo precedente sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Avverso l'iscrizione nei ruoli è ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli.

Il ricorso avverso l'iscrizione in ruolo non sospende la riscossione ed è ammesso solo per iscrizione di partite contestate in sede di formazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

La decisione del Comitato di vigilanza è definitiva.

I contributi relativi ad attività che hanno dato titolo alla iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, anche se prestate per periodi antecedenti alla iscrizione stessa, si prescrivono con il decorso di tre anni dalla data di scadenza dell'ultima rata dei ruoli ordinari con cui i contributi stessi dovevano essere posti in riscossione.

Non sono ammessi versamenti di contributi per periodi coperti dalla prescrizione.

## ART. 12.

I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa.

Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 - ultimo comma - della legge 4 luglio 1959, n. 463, e l'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

## ART. 13.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani dagli iscritti all'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge ed alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, il relativo contributo nell'aliquota prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124.

L'aliquota predetta si applica sulla misura minima di retribuzione indicata dalla tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, per la classe di contribuzione presa a riferimento per la determinazione del contributo base.

Dalla stessa data il contributo di cui al primo comma è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità e la vecchiaia, nella misura di lire 0,50 per giornata accertata ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

I contributi di cui ai precedenti commi sono riscossi unitamente al contributo dovuto dalle categorie stesse per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le somme riscosse sono versate dalle gestioni interessate all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rate semestrali posticipate.

## ART. 14.

I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, da erogare secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.

## ART. 15.

Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903, è maggiorate, per il quinquennio 1965-69, in conseguenza dell'estensione della pensione sociale prevista dall'articolo precedente, dell'importo di lire venti miliardi da corrispondere, a decorrere dall'anno 1966

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

e sino all'anno 1970 in ragione di quattro miliardi di lire all'anno.

All'onere di lire quattro miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del presente articolo per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 16.

La Gestione, per gli anni 1965-69, verserà al Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 75 per cento del gettito annuo del contributo dovuto dalla categoria interessata per l'adeguamento delle pensioni a norma del precedente articolo 10.

## ART. 17.

L'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, è stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.

Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità disciplinato dall'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.

## ART. 18.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1979, sono ammessi alla liquidazione della pensione stessa coloro che abbiano già compiuto o compiano rispettivamente l'età di 65 anni se uomini e di 60 anni se donne e risultino iscritti, d'ufficio o in base a denuncia presentata entro la data del 31 dicembre 1963, continuativamente fino all'anno di pensionamento, negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali in qualità di titolari o di familiari coadiutori e possano far valere il numero di contributi mensili, versati per attività soggette all'obbligo assicurativo a norma della pre-

sente legge, indicato, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

ANNI	Contributi
1966 . . . . .	12
1967 . . . . .	12
1968 . . . . .	36
1969 . . . . .	48
1970 . . . . .	60
1971 . . . . .	72
1972 . . . . .	84
1973 . . . . .	96
1974 . . . . .	108
1975 . . . . .	120
1976 . . . . .	132
1977 . . . . .	144
1978 . . . . .	156
1979 . . . . .	168

Coloro che in qualità di titolari o di familiari coadiutori risultano iscritti negli elenchi nominativi, d'ufficio o in base a denuncia presentata dopo il 31 dicembre 1963, ma comunque entro l'anno di entrata in vigore della presente legge, sono ugualmente ammessi al pensionamento con i requisiti di età, di contribuzione e di continuativa iscrizione previsti dal comma primo del presente articolo, ma la corresponsione delle rate di pensione è ritardata di un anno, di due anni o di tre anni a seconda che l'iscrizione risulti essere stata effettuata rispettivamente negli anni 1964, 1965 e 1966.

Ai soggetti considerati nel precedente comma e limitatamente nell'anno o negli anni per i quali non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12-sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 248, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio e per gli agenti delle librerie di stazione che non risultano iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali entro la data del 31 dicembre 1963, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, se gli stessi risultano iscritti rispettivamente all'E.N.A.S.A.R.C.O. o all'E.N.P.D.E.D.P. prima di talè data.

## ART. 19.

Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

legge è fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili.

Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che anno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto.

L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione è tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui è in godimento.

## ART. 20.

I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.

## ART. 21.

Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in più forme di as-

sicurazione obbligatoria per attività autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) alla data di perfezionamento dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.

Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito, a norma del precedente comma, nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono, anche se utilizzati per la liquidazione di una pensione diretta, possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di reversibilità e della misura di essa, sempre che sussistano le condizioni previste dall'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Nel caso di morte di pensionato a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per il disposto dell'articolo 18 della citata legge n. 1047, non sussista titolo al trattamento di reversibilità e alla data del decesso tutti i requisiti di legge risultino raggiunti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, con esclusione dei contributi versati nell'anzidetta Gestione speciale, deve farsi luogo alla concessione della pensione indiretta nella forma assicurativa nella quale il diritto risulti perfezionato.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

## ART. 22.

Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato versa-

menti nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi, sino a quando non abbiano ottenuto quella obbligatorietà a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della suddetta pensione obbligatoria si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione facoltativa corrispondente ai contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui al precedente comma sono, tuttavia, considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione obbligatoria.

A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sarà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1965 quanti ne risultano dalla divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal precedente articolo 10.

La copertura predetta non potrà essere effettuata per periodi anteriori alla data del 1° luglio 1920 o al compimento dell'età di 14 anni dell'interessato, se tale età risulti raggiunta successivamente alla data di cui sopra, né per periodi già coperti di contribuzione utilizzabile ai fini della presente legge.

I contributi dell'assicurazione facoltativa eventualmente residuati dopo l'utilizzazione prevista dai precedenti commi terzo, quarto e quinto, nonché quelli versati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo alla liquidazione o riliquidazione di una quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

#### ART. 23.

Quando il diritto di pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

#### ART. 24.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali, previsti dalla Convenzione 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla Gestione, istituita dal precedente articolo 5, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della Convenzione citata.

#### ART. 25.

Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per gli iscritti nella Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali o, comunque, prima del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno odiritto, al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa.

Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base ed è integrato sino a 86,4 volte il suo ammontare.

Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni:

a) siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini o il 60° se donne;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai precedenti commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le norme di cui al secondo comma. Tale liquidazione avrà luogo decorso un biennio dalla decorrenza della precedente e, ove segua ad un supplemento liquidato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.

I supplementi di cui al presente articolo assorbono l'integrazione concessa a norma delle vigenti disposizioni per il raggiungimen-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

to dei trattamenti minimi di pensione e comportano l'applicazione delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria concernenti le maggiorazioni dei supplementi di pensione.

In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi fini sono computati i contributi che, alla data della morte, non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi.

## ART. 26.

I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto supplementi della pensione in godimento, con le norme di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera a) del citato articolo 4 il limite di età per la concessione del supplemento di pensione è stabilito al 65° anno di età per gli uomini e al 60° anno per le donne.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

## ART. 27.

Coloro i quali possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, qualora non svolgano attività comunque soggette alle anzidette forme assicurative o all'assicurazione generale obbligatoria e non raggiungano i requisiti richiesti per il diritto a proseguire volontariamente l'assicurazione in alcune delle Gestioni assicurative di cui sopra, compresa quella di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono effettuare versamenti volontari nella forma di assicurazione per lavoro autonomo nella quale hanno contribuito da ultimo se, effettuato il cumulo di tutti i contributi versati in loro favore sia nell'assicurazione generale obbligatoria sia nelle forme di assicurazione per lavoro autonomo, risultino in possesso dei requisiti minimi di contribuzione richiesti dal-

l'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

## ART. 28.

I lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito possono costituirsi forme di pensione a carattere volontario per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad Istituti o imprese autorizzati all'esercizio dell'assicurazione privata.

Per la forma da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale saranno emanate le relative norme regolamentari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le associazioni di categoria interessate.

Le tariffe e le modalità per la loro applicazione saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; tali tariffe potranno essere variate tutte le volte che ciò sia reso necessario, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con la stessa procedura seguita per l'approvazione delle tariffe medesime.

Le forme da affidarsi in gestione ad Istituti o ad imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione privata saranno regolate mediante convenzioni da stipularsi con le associazioni di categorie interessate e da approvarsi con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in base a tariffe approvate nei modi di legge.

## ART. 29.

Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente na-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

zionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge stessa.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate — sentito il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O. — le norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi economici predetti e successive modificazioni.

## ART. 30.

L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della presente legge, sempreché agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi purché conviventi ed a carico, indicati nell'articolo 3 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda.

Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

## ART. 31.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.

## ART. 32.

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 30 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 31 della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto all'assicurazione malattia.

A tale onere si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 38, comma primo, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive variazioni, sino all'importo massimo di 80 milioni;

b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun esercente attività commerciale iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dall'assemblea della Cassa stessa.

in sede di ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38, comma quarto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali terrà conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.

## ART. 33.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, nonché del Regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## ART. 34.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli stanziamenti occorrenti per far fronte al contributo di cui alla lettera a) del precedente articolo 32.

Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera a) del precedente articolo 32 provvederà la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attività commerciali col proprio Fondo di solidarietà nazionale.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

## ART. 35.

La vigilanza sulla esecuzione della presente legge e della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, è demandata all'Ispettorato del lavoro.

## ART. 36.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall'articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre l'opposizione o il ricorso.

## ART. 37.

Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e di quelli stabiliti dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, valgono, in quanto applicabili, le sanzioni civili e penali comminate dal regio decreto-legge 4 ottobre 195, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonché le disposizioni per la composizione amministrativa delle contravvenzioni di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

## ART. 38.

Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 4 luglio 1959, n. 463, tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale quanto agli interessati.

## ART. 39.

Le norme dell'articolo 10 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1965.

## ART. 40.

A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di versare, in deroga a quanto stabilito dal comma pri-

mo del precedente articolo 11, i contributi relativi all'anno 1965 direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pigni, Raia, Ceravolo e Naldini hanno proposto, al primo comma dell'articolo 1, di aggiungere in fine le parole: « purché non abbiano cessato l'attività prima del 1° gennaio 1964 ».

L'onorevole Pigni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

IGNI. Dichiaro anzitutto che sarebbe opportuno rinviare questo emendamento all'articolo 18, collegandosi esso ad un altro emendamento presentato dall'onorevole Mazzoni a tale articolo.

Il nostro emendamento, in fondo, si ricollega alle affermazioni fatte dal relatore, allorché egli, facendo eco alle posizioni già sostenute in Commissione anche dall'onorevole Fortunato Bianchi, ha detto che sarebbe un atto di ingiustizia escludere questi commercianti dall'assistenza stabilita dal provvedimento in esame.

In realtà noi abbiamo già fatto presenti le nostre osservazioni per altre categorie (specialmente per quella degli industriali). Le affermazioni del ministro, a proposito delle difficoltà di copertura, valgono per tutte le categorie.

Desidero però rilevare che il Governo ha fatto approvare in due giorni, al Senato e alla Camera, due provvedimenti che nella sostanza comportano un rilevantissimo onere finanziario. Infatti con il provvedimento relativo alla proroga dei massimali degli assegni familiari si sono regalati 150 miliardi al settore dell'industria e con la proroga del provvedimento della fiscalizzazione degli oneri sociali si sono spesi altri 350 miliardi, da aggiungersi ai 350 miliardi del primo provvedimento. Si tratta di una somma piuttosto notevole, più di 800 miliardi!

Ecco perché noi diciamo che anche qui si presenta un problema di scelta. Pensiamo che una politica più equilibrata (il ministro ha usato questa parola!) nei confronti di diverse categorie, sarebbe potuta venire incontro sia agli artigiani sia ai commercianti, i quali ultimi, ripeto, sono stati esclusi dalla fiscalizzazione degli oneri sociali proprio nel periodo della congiuntura sfavorevole.

Riteniamo pertanto che il Governo debba accettare il nostro emendamento che è riparatore di questa situazione. La copertura potrà essere trovata (se si ha veramente la vo-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

lontà di risolvere questa questione) attraverso uno sforzo congiunto da parte di tutti.

Il relatore ha affermato che si trova in difficoltà nel dover respingere l'emendamento, perché da tutti i settori è stata sollevata questa esigenza. Se questa esigenza è stata sollevata da tutti sinceramente e non come un omaggio formale, penso dovrebbe tradursi in una approvazione dell'emendamento (a meno che non si sollevino le questioni unicamente per fare delle affermazioni positive e tradurle poi in atti legislativi negativi, il che non è molto serio).

Per questi motivi noi insistiamo sul nostro emendamento (che si collega all'analogo emendamento presentato dal collega Mazzoni all'articolo 18) e speriamo che esso trovi approvazione da parte della Camera.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Alesi e Demarchi hanno proposto di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori i parenti e gli affini entro il terzo grado che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, sempreché non siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione generale per pensioni in qualità di lavoratori dipendenti ».

L'onorevole Alesi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**ALESI.** Svolgerò questo emendamento molto brevemente avendo già trattato l'argomento in sede di discussione generale.

L'onorevole ministro mi pare abbia detto che il partito liberale è in contraddizione perché da un lato chiede la diminuzione di spese pubbliche e dall'altro poi propone provvedimenti che comportano un aumento delle spese stesse: io non vedo contraddizione in questo caso.

Non so se ella, onorevole ministro, abbia inteso dire che il partito liberale dovrebbe opporsi a qualsiasi provvedimento che riguarda la previdenza sociale o l'istituto previdenziale in genere (ma non credo che ella abbia voluto dire questo).

Ad ogni modo, per entrare nel merito dell'emendamento all'articolo 2, sappiamo che esso può comportare una modesta maggiore spesa, ma lo abbiamo presentato allo scopo di creare una armonizzazione tra due testi legislativi riguardanti i commercianti.

Quando chiediamo, nel definire i familiari, l'inclusione delle parole: « gli affini entro il terzo grado » sappiamo benissimo di estende-

re il beneficio del provvedimento a gente che non vi è compresa. Sappiamo però che nel provvedimento riguardante la cassa mutua malattia dei commercianti sono compresi gli affini entro il terzo grado. Non troviamo giusto quindi che un affine che beneficia della cassa malattia non benefici anche della pensione.

Sia chiaro, però, che, fra questi parenti e affini, non può essere compreso chi sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione generale per la pensione in qualità di lavoratore dipendente. Questo è sottinteso. Il relatore mi faceva notare la difficoltà di un simile controllo, ma noi insisteremo, perché è una difficoltà generica.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fortunato Bianchi ha proposto di sostituire l'intero articolo 4 con il seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui agli articoli 7, commi primo e secondo, e 9, commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e debbono comprendere, per ciascun soggetto, le complete generalità, la sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché la data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.

Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2 nonché all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7 per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397 comunicano anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalità, della sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché della data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi.

Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

BIANCHI FORTUNATO. Il mio emendamento, che sostituisce interamente l'articolo 4 approvato dalla Commissione, ripropone, di fatto, l'originario articolo del disegno di legge governativo. Lo scopo è di snellire l'iter burocratico necessario per l'applicazione delle decisioni adottate dalle commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 5 della legge n. 1397. Attraverso la comunicazione che va, in parallelo, alla cassa mutua di malattia e alle sedi dell'I.N.P.S., avremo la possibilità di accelerare effettivamente tutto l'iter burocratico che riguarda il campo di applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guarra, Grilli, Cruciani, Abelli, Franchi e Santagati hanno proposto, all'ultimo comma dell'articolo 4, di sostituire le parole: « titolare o il grado » con le parole: « titolare e il grado ».

Gli stessi deputati hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma dell'articolo 6, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) quattro rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti, un rappresentante degli agenti di commercio ed un rappresentante dei rappresentanti di commercio, nominati dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale » (primo firmatario Cruciani);

« Al primo comma dell'articolo 10, secondo capoverso, sostituire le parole: nella misura di lire 1.200 mensili, con le parole: nella misura di lire 1.000 mensili » (primo firmatario Grilli);

« Al quinto comma dell'articolo 11, sostituire le parole: si prescrivono con il decorso di tre anni, con le parole: si prescrivono con il decorso di due anni » (primo firmatario Abelli);

« Al primo comma dell'articolo 15, sostituire le parole: venti miliardi, con le parole: venticinque miliardi » (primo firmatario Franchi);

« Sostituire all'articolo 16 le parole: al 75 per cento, con le parole: ai due terzi » (primo firmatario Santagati);

« Al primo comma dell'articolo 19, sostituire le parole: lire 12.000 mensili, con le parole: lire 15.000 mensili » (primo firmatario Santagati);

« Al terzo e quarto comma dell'articolo 21, sostituire la parola: reversibilità, con la parola: reversibilità » (primo firmatario Cruciani);

« Sopprimere il secondo comma dell'articolo 34 » (primo firmatario Santagati).

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SANTAGATI. L'emendamento all'articolo 4 riguarda un semplice coordinamento di natura formale. Infatti, nell'articolo 3 è previsto che i familiari coadiutori debbano essere indicati sia col titolare e sia col grado di parentela, mentre nell'articolo 4 sembrerebbe che l'indicazione possa essere alternativa. Perciò, proponiamo di sostituire la disgiuntiva con la congiuntiva.

Con l'emendamento all'articolo 6 chiediamo una più razionale rappresentanza delle categorie interessate nel comitato di vigilanza per la gestione del fondo. Attualmente ne fanno parte 5 funzionari: due per la carica rispettivamente ricoperta e tre designati dai vari ministeri.

A questi cinque membri tecnici si aggiungono tre rappresentanti di categoria dei commercianti, un rappresentante dei venditori ambulanti e uno degli agenti di commercio. Avremmo così un organo con un numero di membri pari, cioè costituito da dieci persone. In genere è preferibile, come principio, che gli organi collegiali abbiano un numero dispari di membri. Non so se l'onorevole ministro condivida questa mia opinione.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ella avrebbe ragione se si trattasse di un organo giudicante.

SANTAGATI. Come avvocato e come giurista, ella sa che è preferibile che gli organi collegiali siano composti di un numero dispari di membri. Ma non è che io faccia qui una questione di simmetria numerica, perché si tratta di un problema che investe una valutazione di merito. Noi verremmo a trovarci in presenza di un organo collegiale, in cui i rappresentanti delle categorie che hanno diretto interesse nella gestione della Cassa si verrebbero a trovare in una situazione di parità assoluta con i rappresentanti burocratici. Perciò penso che sia opportuno aumentare la rappresentanza di tali categorie.

In sostanza noi ci rifacciamo alla nostra proposta di legge, che prevede sette rappresentanti delle categorie, e precisamente quat-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

tro rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti, un rappresentante degli agenti di commercio e un rappresentante dei rappresentanti di commercio. In totale dodici membri.

Con l'emendamento all'articolo 10 proponiamo che il contributo di 1.200 lire mensili sia ridotto a 1.000 lire, perché non è pensabile che queste categorie siano in condizione di affrontare agevolmente il pagamento di una contribuzione piuttosto cospicua. Nella nostra proposta di legge avevamo indicato la contribuzione nella misura di lire 500 mensili. Tuttavia, rendendoci conto delle esigenze connesse con l'attuale strutturazione della legge e purtroppo anche della costante svalutazione della moneta, pensiamo sia equo fissare la misura della contribuzione a 1.000 lire.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. E le altre 200 lire a carico di chi andrebbero?

SANTAGATI. Con altro emendamento prevediamo l'incremento del fondo da 20 a 25 miliardi.

Il successivo emendamento all'articolo 11 solleva un problema strettamente tecnico-giuridico, sul quale credo che potremo intenderci dato che non dovrebbero esistere problemi di copertura. La modifica proposta riguarda il comma relativo al ricorso avverso l'iscrizione a ruolo. Noi vorremmo che fosse applicata la prescrizione biennale anziché triennale. Questo potrebbe costituire un'anticipazione dei nuovi orientamenti legislativi che il ministro delle finanze ha preannunziato in materia di prescrizione di ricorsi tributari.

L'esperienza ha ormai dimostrato che la prescrizione triennale in materia fiscale è da considerare eccessiva.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Una simile norma finirebbe con il danneggiare gli interessati, in quanto verrebbe a mutare il rapporto finora esistente. Questo senza contare l'esigenza di stabilire una simmetria con quanto accade, ad esempio, per gli artigiani.

Penso che ella sia partito, in questa richiesta, dal presupposto di voler rendere un servizio alla categoria. Ebbene, le dico che, dopo aver sottoposto il suo emendamento ad attento studio da parte degli uffici del mio Ministero e dopo averlo esaminato io stesso,

mi sono convinto che esso non migliorerebbe, ma peggiorerebbe la situazione.

SANTAGATI. Sul piano tecnico il miglioramento potrebbe verificarsi dal punto di vista particolare, ma in assoluto no. Se consideriamo, infatti, i casi particolari in cui si può dare al singolo contribuente moroso la possibilità di rimettersi, diciamo così, in termini, l'interpretazione dei suoi uffici, onorevole ministro, ha un fondamento. Ma se guardiamo all'aspetto relativo alla certezza del diritto, non possiamo non concludere che il giorno in cui questi rapporti rimasti in sospeso fossero definiti ne deriverebbe un innegabile vantaggio. Quindi le obiezioni sono valide *uti singulus*, ma non *uti socius*.

L'emendamento sostitutivo all'articolo 15 è collegato al precedente emendamento da noi proposto all'articolo 10 e risponde alla domanda che ella, onorevole ministro, poco fa ci poneva: dove reperire questi fondi? In questo emendamento si prevede infatti un aumento da 20 a 25 miliardi.

Mi si obietterà che non è possibile conseguire la copertura con somme maggiori per esigenze generali di bilancio. Mi permetto di insistere perché nelle pieghe del bilancio, dove spesso si trovano somme per spese meno utili e forse meno sociali di questa, l'onorevole ministro, di concerto con i suoi colleghi del ramo finanziario (specialmente con quello del bilancio) faccia tutto il possibile perché siano reperiti questi 5 miliardi, che non costituiscono una somma eccessiva, ma tale da consentire ai commercianti di ridurre la loro contribuzione. Ho già premesso che ritengo abbastanza onerosa l'entità del contributo stabilito per legge a carico dell'assicurando, per cui sotto questo profilo la mia richiesta di aumentare il fondo da 20 a 25 miliardi è conseguenziale a tale premessa.

Vi è poi l'emendamento sostitutivo all'articolo 16. Anche in questo caso non sono affatto d'accordo con l'onorevole relatore né con l'onorevole ministro, perché pare che da parte della maggioranza non si voglia demordere dalla percentuale del 75 per cento fissata in tale articolo.

Non desidero, anche perché siamo in sede di emendamenti, impelagarmi in un lungo discorso. Devo dire però che, da quanto è emesso nel corso della discussione generale e soprattutto in sede di Commissione, mi sembra che la volontà di irrigidirsi sul 75 per cento, partendo dal presupposto che è già molto essere scesi dall'85 al 75 per cento, abbia tutto il sapore di una presa di posi-

zione piuttosto che di una valida argomentazione. In altri termini, non è un argomento dire che, poiché il testo originario prevedeva una percentuale dell'85 per cento e poiché la Commissione ha già operato la riduzione al 75 per cento, non ci sia più motivo di chiedere un'ulteriore riduzione: è opportuno, a mio avviso, che il contributo sia portato a due terzi, come stabilisce la legge per altre categorie. Il ministro non può, quando l'argomento gli conviene (dal punto di vista, si intende, della stretta tecnica legislativa), rifarsi ai precedenti (poc'anzi, quando ho chiesto la riduzione della prescrizione dal triennio al biennio, egli ha invocato la simmetria con altre categorie già beneficiate dalla legge, come ad esempio di artigiani), e negarne invece la validità quando, come in questo caso, contraddice alle sue impostazioni. A me pare invece che proprio le ragioni che allora indussero il legislatore a fissare per altre categorie la percentuale intorno al 66 per cento, cioè intorno ai due terzi, debbano suggerire che la stessa percentuale sia mantenuta anche per la categoria dei commercianti. Non vi è infatti motivo di ritenere che quella dei commercianti sia una categoria di gran lunga più ricca, privilegiata, più dotata di possibilità di quanto non lo sia quella dei coltivatori diretti o degli artigiani; a volte i commercianti si trovano in condizioni più difficili di quanto non lo siano i rappresentanti delle altre due categorie. Del resto questa esigenza è stata avvertita da tutti i settori del Parlamento, tanto è vero che emendamenti analoghi sono stati presentati pressoché da tutti i gruppi.

Mi permetto di insistere perché l'emendamento venga valutato con attenzione dall'onorevole ministro affinché egli, quando passeremo alla votazione, possa esprimere un parere un po' più confortante di quello che ora ci ha anticipato.

L'emendamento all'articolo 19 tocca un altro punto abbastanza delicato, quello della entità della pensione. Il testo della Commissione prevede 12 mila lire, misura identica a quella proposta dal Governo. Nonostante che in Commissione si fosse più volte chiesto di aumentare la cifra rendendola un po' più adeguata alle necessità imprescindibili del pensionato, non si è voluto, per ragioni sempre di copertura, elevare il minimo anzidetto.

Ecco perché noi con questo emendamento, che è anch'esso abbastanza equo, perché ho visto che vi sono altri emendamenti ancora più estensivi (ce ne è per esempio uno che chiede di portare la pensione da 12 a 20

mila lire), proponiamo di elevare i livelli minimi, rendendoci conto sì delle esigenze del bilancio, ma altresì delle necessità dei pensionati. Chiediamo pertanto che il minimo di pensione venga portato da 12 a 15 mila lire mensili.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Abbiamo detto che, da indagini effettuate, il provvedimento si applicherà inizialmente a 133 mila persone. Ora questo suo emendamento comporterebbe una ulteriore spesa di oltre 5 miliardi all'anno.

SANTAGATI. I suoi conti, onorevole ministro, sono ineccepibili. Io però mi permetto di chiederle — a parte che nella relazione De Marzi si parlava di una cifra più modesta ed a parte la constatazione che in genere il commerciante più che mirare alla pensione mira a lavorare quanto più gli è possibile, cosicché, soprattutto nei primi anni di applicazione della legge, il numero dei pensionati in realtà sarà di gran lunga minore della previsione astratta — se con 12 mila lire possiamo ritenere di aver dato una pensione appena decente ad una categoria. Ella mi dirà che questo è meglio di niente. Ma noi non dobbiamo limitarci a dare il meglio che niente, anche perché quelle brillanti statistiche relative a paesi esteri, che l'onorevole De Marzi ha testè letto, fanno riferimento a certe qualificazioni assistenziali, ma dal punto di vista della sostanza credo che l'onorevole De Marzi non ci possa dire che i pensionati in molte nazioni, sia nell'ambito del M.E.C. sia fuori di esso, godano di assegni di 12 mila lire al mese.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le posso dire che nessuno dei paesi del M.E.C. ha un numero di pensionati elevato come il nostro.

SANTAGATI. Cerchiamo di fare uno sforzo. Se io avessi proposto cifre astronomiche giustamente ella, onorevole ministro, avrebbe potuto obiettare che io navigo nella luna. Ma qui, con un piccolo sforzo finanziario, anche se l'onere è dell'ordine di miliardi — ma i miliardi non hanno più l'incidenza di una volta — possiamo portare almeno a un minimo vitale la pensione, elevandola a 15 mila lire, che sono appena 500 lire al giorno. Se vogliamo ragionare al di là della fredda statistica, visto che siamo stati tanto impegnati nel cercare di fare questo passo avanti, facciamo un altro passetto ancora nello sforzo di rendere questa legge bene accetta alle categorie interessate.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

Io ho fatto indagini, ho avuto modo di discutere con vari futuri pensionati, i quali giustamente hanno obiettato: che cosa ci danno, una pensione irrisoria, la pensione della fame? Io sottopongo a lei, onorevole ministro, queste osservazioni che non sono polemiche — vorrei si capisse lo spirito di questo mio intervento — proprio per vedere se si possa fare questo sforzo.

Quanto all'altro mio emendamento aggiuntivo all'articolo 19, io rinuncerei a svolgerlo se ella, onorevole ministro, mi fornisse una cortese precisazione. Si tratta dello stesso concetto che avevo enunciato nell'ordine del giorno e che intendevo con questo emendamento trasformare in una norma positiva. Ella ha detto che, trattandosi di primo esperimento, sarebbe consigliabile non legarci fin da ora le mani, per cui, se ho ben capito, accettava l'ordine del giorno come raccomandazione. Se ora ella mi dà l'assicurazione che io chiedo, rinuncio a questo emendamento.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho detto che potevo accettare l'ordine del giorno come raccomandazione di studio, nel senso di rivedere il problema quando, fra qualche anno, avremo visto l'andamento della gestione. Questo è stato lo spirito con cui io l'ho accettato.

SANTAGATI. Io faccio un ragionamento semplice: gli avanzi di gestione o vi sono o non vi sono. Se non vi sono, è chiaro che qualunque norma giuridica non rappresenta un impegno per il legislatore perché nell'emendamento si dice chiaramente: « in caso di avanzi di gestione ». Se invece vi sono avanzi di gestione, nascerebbe l'obbligo di legge. Ella dice, onorevole ministro, che è meglio non impegnare il legislatore su questo punto.

Ella dice che accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, e questo posso capirlo. Non comprendo la precisazione: « di studio ».

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le ho detto che, al momento attuale, non condivido la opportunità di una immediata ripartizione dopo il primo anno. Per le altre gestioni di lavoratori dipendenti, per le quali abbiamo adottato il criterio che ella propone, si trattava di gestioni già consolidate. Quindi in questo momento io non posso accettare l'ordine del giorno se non come raccomandazione di futuro studio, perché ho detto che oggi come oggi non lo ritengo attuabile.

SANTAGATI. D'accordo, onorevole ministro; però accettando l'ordine del giorno come raccomandazione non è necessario aggiungere « di futuro studio ». È chiaro che la raccomandazione si riferisce a un argomento che può essere valido solo dopo che si siano avuti i primi risultati di gestione. Io non vorrei che dietro questa sua elegante dizione, ci fosse un rinvio alle calende greche. È ovvio che l'argomento dovrà essere rimesso in discussione tra qualche anno, dopo che saranno resi noti i risultati della gestione. Ma rinviarlo *sine die* è cosa diversa. Se lo spirito con cui ella accetta il mio ordine del giorno è quello di una propensione ad un esame, non appena si siano avuti i primi risultati di gestione, per una eventuale ripartizione futura, siamo perfettamente d'accordo ed io ritiro l'emendamento.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho detto, accettando il suo ordine del giorno come raccomandazione, che il problema sarà studiato dopo l'esperienza di qualche anno, non rinviato *sine die*.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Santagati, con questa raccomandazione ella rinunzia all'emendamento?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

Abbiamo infine un emendamento puramente formale, di rispetto del lessico italiano, e credo che l'onorevole ministro sarà d'accordo. Si tratta di sostituire il termine « reversibilità » con « reversibilità », adoperando così una parola più consona alla lingua italiana.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le confesso che i miei funzionari trovano che in tutte le leggi si parla di « reversibilità ».

SANTAGATI. L'ultimo emendamento da noi proposto riguarda la soppressione del secondo comma dell'articolo 34, emendamento che penso trovi accoglimento da parte del relatore e del ministro.

DE MARZI, *Relatore*. Nel mio discorso ho dato notizia di un emendamento sostitutivo Bianchi Fortunato che mi era stato preannunciato e che prevede non la soppressione di questo comma ma la sua sostituzione.

SANTAGATI. Io insisto invece per la soppressione. Per l'anno 1966 il secondo comma imputa alla federazione delle Casse mutue un

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

versamento di 80 milioni. Io chiedo che questo versamento non abbia luogo con la imputazione alla federazione, ma rimanga assorbito dal primo comma dell'articolo 34. Poi si vedrà se, approvato l'emendamento Bianchi Fortunato, vi possa essere preclusione per il mio emendamento. Ma per ora lo mantengo e insisto per la soppressione di questo secondo comma.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Alesi e Demarchi hanno proposto all'articolo 6, primo comma, lettera f), di sostituire la parola: « tre », con la parola: « cinque »;

di sostituire all'articolo 11, secondo comma, le parole: « dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli », con le parole: « dal ricevimento della cartella esattoriale »;

nonché di aggiungere, all'articolo 27, i seguenti commi:

« Il trattamento minimo di pensione di cui al precedente articolo 19 è dovuto anche a coloro che, avendo compiuto 65 anni se uomini e 60 anni se donne, abbiano cessato la loro attività prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma successivamente all'entrata in vigore della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e siano stati iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 1961 e successivi fino alla cessazione della loro attività.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati dovranno versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale cinque annualità delle contribuzioni previste dall'articolo 10 della presente legge ».

L'onorevole Alesi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**ALESI.** Ho già detto nel mio precedente intervento che l'emendamento all'articolo 6 non implica spesa. Penso quindi che il ministro voglia benevolmente considerarlo.

Ai sensi dell'articolo 6, del comitato di vigilanza sulla gestione di queste casse fanno parte tre rappresentanti dei commercianti, un rappresentante degli ambulanti e uno dei rappresentanti di commercio. I rapporti fra la consistenza numerica di queste tre categorie consiglierebbero però di assegnare 5 rappresentanti ai commercianti in quanto, attraverso le statistiche delle casse mutue (statistiche che costituiscono base per la presente legge), si nota che gli ambulanti sono meno di un quinto dei commercianti (e quindi il rapporto di uno a 5 appare equo) ed

anche gli agenti dei rappresentanti non superano il 15-16 per cento dei commercianti.

Credo quindi che questo emendamento, che non comporta onere economico, dovrebbe essere accettato senza difficoltà. La conseguenza sarebbe che i comitati di vigilanza, attualmente composti di 10 membri, verrebbero ad averne 12.

Anche l'emendamento all'articolo 11 non comporta spesa. Quindi non sono in contraddizione con le impostazioni generali del mio gruppo, a meno, ripeto, che il signor ministro non pensi che il gruppo liberale si voglia opporre al sistema previdenziale in generale. Anche questo emendamento quindi non comporta spese, cosa che poi si verificherà nell'emendamento all'articolo 27.

Il secondo comma dell'articolo 11 prevede, per i ricorsi avverso iscrizione nei ruoli, il termine di un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli. Ma poiché la pubblicazione dei ruoli ha dato grossi inconvenienti alle Casse mutue, si prospetta l'opportunità di fissare il termine nel trentesimo giorno dal ricevimento della cartella esattoriale, tanto più che la conoscenza della data della pubblicazione dei ruoli non è affatto generalizzata. Invece sembra più giusta la decorrenza dei 30 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale, anche perché così è stabilito in altri testi legislativi, per esempio nella legge sulle imposte dirette. Spero che questo emendamento possa essere accolto perché non implica variazioni sostanziali e solo rappresenta una comodità per gli interessati.

Infine, con l'emendamento all'articolo 27 del testo della Commissione, è sembrato giusto provvedere a quei commercianti anziani che hanno cessato la loro attività, facendo riferimento a quanto ha detto oggi il relatore, cioè a quei maggiori sacrifici che al settore sono stati chiesti negli anni di difficile congiuntura, e facendo altresì riferimento al ritardo col quale questa assicurazione viene estesa alla categoria: cioè, come ho già detto, nove anni dopo i coltivatori diretti e sette anni dopo gli artigiani. Mi sembra che includere le persone che hanno cessato la loro attività successivamente alla entrata in vigore della legge 27 novembre 1960 potrebbe avere un significato notevole dal punto di vista morale e sociale. Sarebbe opportuno perciò che i competenti uffici del Ministero procedessero ad alcuni calcoli per poter chiarire certi dati. Per quello che riguarda la Confederazione dei commercianti possiamo dire che far versare alle persone

interessate cinque annualità di contribuzione potrebbe essere ritenuto sufficiente ai fini dell'equilibrio della gestione.

Si tenga conto inoltre che questa legge giunge al Parlamento con notevole ritardo. Sono d'accordo che il criterio della retroattività sia sempre deprecabile ma nella fattispecie lo stesso provvedimento è costretto a farvi riferimento in altra parte.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dovrebbero esserle noti i discorsi che da quel suo stesso banco ha pronunciato l'onorevole Bozzi contro la reattività.

ALESI. Esatto, ma qui si tratta di un caso particolare; qui si tratta di fare bene o fare male una legge; e poi ho chiesto responsabilmente di compiere alcuni calcoli cui dovrebbe provvedere il suo Ministero, onorevole Bosco, per precisare se l'onere di cui trattasi possa essere sopportabile rapportato al numero dei richiedenti.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, sollecito la risposta ad una mia interrogazione riguardante gli avvenimenti della regione della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro competente.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani martedì 31 maggio 1966:

*Alle ore 10,30:*

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai

loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi (2599);

#### *e delle proposte di legge:*

RICCIO: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti (60);

CRUCIANI ed altri: Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio (78);

ORIGLIA ed altri: Istituzione a favore degli esercenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (125);

MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali (178);

BUTTE ed altri: Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari (217);

SCALIA ed altri: Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (534);

CRUCIANI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 (757);

SANTI: Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio (787);

FODERARO: Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori (3087);

— *Relatore:* De Marzi Fernando.

*Alle ore 16:*

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istitu-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

zioni culturali, effettuato in Roma il 17 maggio 1965, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949 (2912);

— *Relatore*: Folchi;

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia ed il Belgio in materia di esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato in Roma il 23 aprile 1965 (*Approvato dal Senato*) (3037);

— *Relatore*: Storchi;

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Roma il 4 maggio 1965, per la modifica dell'articolo 3 dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955 (2911);

— *Relatore*: Storchi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962 (*Approvato dal Senato*) (2640);

— *Relatore*: Storchi.

### 3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni delle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (3150);

— *Relatore*: Baroni.

### 4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi (2599);

#### *e delle proposte di legge:*

RICCIO: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti (60);

CRUCIANI ed altri: Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio (78);

ORIGLIA ed altri: Istituzione a favore degli esercenti attività commerciali dell'as-

sicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (125);

MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali (178);

BUTTÈ ed altri: Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari (217);

SCALIA ed altri: Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (534);

CRUCIANI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 (757);

SANTI: Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio (787);

FODERARO: Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori (3087);

— *Relatore*: De Marzi Fernando.

### 5. — *Seguito della discussione del disegno e proposte di legge:*

FORTUNA ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (255);

Condono di sanzioni disciplinari (371);

NANNUZZI ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (432);

— *Relatore*: Di Primio.

### 6. — *Discussione delle proposte di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori*: Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza (*Approvato dal Senato*) (2568);

— *Relatore*: Vedovato.

8. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori*: Cavallaro Francesco e Sammartino.

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore*: Fortuna.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore*: Degan.

11. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Di Primio, per la maggioranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di minoranza.

13. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, per la maggioranza; Almirante, di minoranza.

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, per la maggioranza; Almirante, di minoranza.

**La seduta termina alle 20,10.**

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZiate*Interrogazioni a risposta scritta.*

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Francesco Politi fu Angelo, nato a Foligno (Perugia) il 6 gennaio 1913, ivi residente in via Flaminia Vecchia, 37. (16729)

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione del signor Sciutti Eliso fu Enrico, classe 1913, residente a Portaria di Acquasparta (Terni). (16730)

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra relativa al signor Bruno Radici residente a Calvi dell'Umbria (Terni), posizione numero 1628109. (16731)

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ostano alla concessione della pensione di guerra alla signora Caccialupi Virginia, vedova Giovacchini Agostino deceduto a Capolona di Arezzo il 13 agosto 1944 per cause di guerra;

per conoscere se, in caso negativo, la vedova in parola, non avendo ricevuto personalmente nessuna notifica, può adire ricorso alla Corte dei conti contro eventuali decreti sicuramente emessi in quanto la domanda di pensione è anteriore al 1946. (16732)

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che impediscono la concessione del soprassoldo previsto per i superstiti di medaglia d'oro alla signora Luisa Ciaramelli vedova della Medaglia d'Oro Ottorino Bressan di Città della Pieve di Perugia. (16733)

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda adottare provvedimenti per un'ulteriore proroga dell'esenzione dal pagamento delle imposte di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.

La richiesta di proroga riveste caratteristiche di urgenza, perché gli Enti autoriz-

zati a concedere sovvenzioni dietro cessioni del quinto dello stipendio, mantengono ancora oggi, anche in carenza legislativa, l'esenzione dell'imposta di bollo. (16734)

ARMATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, in ordine allo spiacevole incidente avvenuto al Poligrafico dello Stato, nello stabilimento di piazza Verdi, dove un dirigente dell'azienda, alla presenza e nell'ufficio del direttore generale, inveiva violentemente contro alcuni membri della commissione interna, minacciandone personalmente uno della C.I.S.L.

Poiché tale episodio sta a provare che nonostante il clima democratico instaurato dalla nuova gestione commissariale e del nuovo comitato di consulenza, esistono ancora elementi di perturbazione delle relazioni tra la amministrazione ed il personale, l'interrogante chiede al Ministro del tesoro un immediato intervento affinché nell'Istituto poligrafico dello Stato, che è un ente pubblico ed assolve una pubblica funzione, siano garantite le libertà democratiche e sindacali, sia per i rappresentanti delle organizzazioni sia per i rappresentanti eletti democraticamente dal personale nella Commissione interna e soprattutto sia assicurato ai lavoratori il rispetto della loro dignità umana.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere per quali motivi nello stesso Istituto vengono adottati diversi criteri per la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti, per cui si dà il caso che alcuni dirigenti, pur avendo ben meritato in lunghi anni di servizio, siano stati dimessi allo scadere dei limiti di età regolamentari, mentre altri, pur avendo superato tali termini, siano tuttora trattenuti in servizio ed abbiano già beneficiato della liquidazione.

Anche in ordine a questo particolare problema, che determina discriminazioni e malcontenti nell'interno dell'Istituto, l'interrogante chiede un tempestivo intervento del Ministro del tesoro. (16735)

PINTUS. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali criteri siano stati adottati nella scelta dei voli straordinari organizzati in questi giorni dalla società Alitalia in occasione dello sciopero in corso; e le ragioni che hanno determinato l'esclusione delle linee sarde da tali voli straordinari, nonostante la situazione geografica dell'isola, per la quale la interruzione dei servizi aerei costituendo un disagio

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

più grave che non per le altre regioni, si sarebbe dovuto usare nei suoi confronti una particolare considerazione mentre è avvenuto esattamente il contrario. (16736)

ANDERLINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponde a verità che da oltre sei anni la sede di Terni dell'I.N.P.S. ha posto un quesito alla propria direzione generale al fine di sapere se l'indennità corrisposta dal datore di lavoro al dipendente malato debba considerarsi a carattere previdenziale e quindi non soggetta a contributo ovvero debba essere considerata vera e propria retribuzione; e se, trattandosi di legislazione carente in materia, non ritenga necessario provvedere al fine di risolvere i numerosi inconvenienti che tanto frequentemente si presentano e che investono settori per somme rilevanti. (16737)

PEZZINO E DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, in relazione al fatto che la seduta del 16 maggio 1966 del Consiglio comunale di Adrano (Catania), nel corso della quale sono stati pubblicamente denunciati anche da assessori in carica gravissimi reati e illeciti amministrativi, è stata improvvisamente sciolta dal sindaco, che ha così impedito la costituzione di una commissione consiliare d'inchiesta che la maggioranza dei consiglieri si accingeva a costituire, non ritenga urgente l'apertura di una inchiesta giudiziaria al fine:

1) di esaminare il verbale della cennata seduta consiliare;

2) di interrogare il signor Ferrante Caracci, il quale aveva inutilmente offerto in vendita al comune un proprio terreno in contrada Roccazzello;

3) di interrogare certi Caruso e Longo, che comprarono dal signor Ferrante il medesimo terreno il 24 settembre 1965 al prezzo effettivo di lire 315 al metro quadrato e per un importo complessivo di 3-4 milioni (ridotto nominalmente a lire 600.000 al fine di frodare il fisco), rivendendo dopo pochi giorni una parte dello stesso terreno all'Istituto autonomo case popolari per la somma di 23 milioni;

4) di accertare come mai i dirigenti dell'I.A.C.P. abbiano acquistato per un simile esoso prezzo e a pochi giorni dalla precedente compravendita tra Caruso-Longo e Ferrante, terreni di così scarso valore, situati a chilometri di distanza dal centro urbano e perciò

certamente inadatti alla creazione di un quartiere di case popolari;

5) di accertare se e quale grado di parentela esista tra Caruso e Longo, da una parte, e taluni amministratori comunali, dall'altra, nonché se tra tutti costoro sia stato concordato e attuato un piano criminoso, ai danni del Ferrante, del comune e dello I.A.C.P.;

6) di accertare se i componenti della commissione edilizia che il 30 novembre 1965 si affrettarono ad approvare il progetto conoscevano in quale luogo dovevano sorgere le case popolari e, sia nel caso negativo, sia in quello positivo, come mai hanno approvato il progetto;

7) di accertare se è vero che l'assessore ai lavori pubblici, professor Gulli, venne fraudolentemente tenuto all'oscuro dell'ubicazione del terreno sul quale dovevano sorgere le case popolari;

8) di accertare quale parte abbia avuto nel losco affare un ben noto esponente del comitato direttivo del partito cui appartiene il sindaco;

9) di accertare se elementi dell'ufficio tecnico comunale abbiano concorso, insieme con determinati amministratori comunali, nel reato di interesse privato in atti di ufficio;

10) di accertare se le decine di milioni erogati dall'amministrazione comunale per beneficenza siano stati spesi in modo conforme alle leggi e ai principi della onesta amministrazione;

11) di accertare gli eventuali abusi consumati nel settore anonario in materia di concessioni di licenze, specialmente in relazione agli oscuri motivi per i quali alla carica di presidente della commissione per il rilascio delle licenze l'assessore Distefano è stato sostituito dall'assessore Cusumano;

12) di accertare gli inauditi arbitri consumati dall'amministrazione nell'assegnazione di case popolari, avvenute in violazione di ogni norma e secondo criteri di puro favoritismo;

13) di accertare le irregolarità che la voce pubblica afferma essere state consumate dagli amministratori in materia di pubblici concorsi;

14) di accertare la clamorosa violazione di un deliberato del Consiglio da parte della Giunta, che ha regalato mezzo milione di lire a un tale avvocato Vaccaro, dopo che il Consiglio aveva deliberato in senso contrario;

15) di punire in modo esemplare, a norma delle leggi vigenti, tutti i responsabili diretti e i loro complici. (16738)

SPADOLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla emanazione del decreto che prevede la concessione di agevolazioni tariffarie per trasporti ferroviari sul territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. (16739)

SANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere — facendosi interprete della comune accorata protesta delle sezioni di Fornovo (Parma), del P.S.I., della Democrazia cristiana e del P.S.D.I. e dei relativi gruppi consiliari comunali — le ragioni per le quali il Governo non ha inviato una sua propria rappresentanza (e neppure un semplice messaggio di adesione) alla rievocazione della « Sacca di Fornovo », glorioso episodio della Resistenza al quale presero parte reparti dell'esercito brasiliano alleato.

La cerimonia, alla quale il Governo era stato ripetutamente ed ufficialmente invitato da parte delle autorità locali e dell'apposito comitato unitario, ha visto l'intervento unanime della popolazione, dei comuni della provincia, e di gonfaloni di città decorate di medaglia d'oro, nonché di una rappresentanza ufficiale dell'Ambasciata brasiliana.

L'interrogante chiede di sapere se il Governo, che sarà doverosamente rappresentato da un sottosegretario all'industria alla « Festa del prosciutto » che avrà luogo domani a Langhirano, sempre in provincia di Parma, non ritiene opportuno, per la mancata partecipazione alla cerimonia di Fornovo, inviare una nota di giustificazione all'Ambasciata del Brasile ed al municipio di Fornovo. (16740)

CASSANDRO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che l'uso degli antiparassitari a base di esteri fosforici impiegati in agricoltura per l'irrigazione di olivi, alberi da frutta e persino ortaggi continua ad essere indiscriminato; premesso altresì che oggi nuovi mezzi biologici altrettanto efficaci ma più economici ed affatto pericolosi possono essere usati, ad esempio, nella lotta contro i parassiti dell'olivo — la quantità annuale di pesticidi ed antiparassitari in genere impiegati nel nostro paese, quanti casi di intossicazione e quanti mortali si sono verificati sempre in Italia nel-

l'ultimo decennio; e per sapere se si ritenga opportuno intervenire concretamente disciplinandone la vendita — oggi chiunque può procurarsi quantità enorme di veleno — e lumeggiando altresì i danni — attraverso mezzi propagandistici compresi quelli televisivi — che derivano non solo dall'uso ed abuso che si fa di antiparassitari nelle campagne ma anche quelli che possono essere arrecati ai consumatori. (16741)

SPADOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga necessario istituire a Pedalino, frazione di Comiso (Ragusa), come sezione staccata, la prima classe della scuola media statale, dal momento che, giornalmente, 40 alunni si portano da Pedalino a Comiso per frequentare le lezioni.

La chiesta istituzione sarebbe agevolata dal comune di Comiso, disposto a fornire il personale ausiliario e ad approntare comodi ed igienici locali. (16742)

BIGNARDI, CASSANDRO E MALAGODI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano urgente intervenire con adeguati provvedimenti di carattere straordinario, oltretutto con l'immediata applicazione di quelli vigenti ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, per fronteggiare e risolvere la grave situazione in cui versano i comuni agricoli della provincia di Foggia, in particolare quelli di Cerignola e Manfredonia, per i danni provocati dalla perdurante eccezionale siccità. (16743)

DE MEO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) se risponda al vero che l'I.N.P.S., iniziato il 15 ottobre 1964 un procedimento disciplinare a carico di tredici sanitari dell'ospedale sanatoriale Principi di Piemonte in Napoli, non abbia ancora concluso la fase istruttoria, che dura ormai da oltre 19 mesi, avvalendosi del fatto che nelle norme relative ai procedimenti disciplinari il regolamento dell'I.N.P.S. non fissa alcun termine alla durata dell'istruttoria disciplinare;

2) se non ritenga che questo comportamento rappresenti una violazione del principio generale del pubblico impiego (accolto negli articoli 110 e 120 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) che pone termini precisi e ridotti per il compimento della istruttoria di-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

sciplinare (90 giorni) e per la successione degli atti della procedura (stesso termine), pena l'estinzione del procedimento stesso;

3) se non ritenga opportuno invitare l'I.N.P.S. ad applicare per analogia le disposizioni sancite negli articoli 110 e 120 del testo unico (statuto degli impiegati dello Stato) sopra citati;

4) valutare, in linea subordinata, se la applicazione dei detti articoli 110 e 120 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, non rappresenti per l'I.N.P.S. un obbligo dato « che secondo il costante insegnamento del Consiglio di Stato gli enti pubblici in materia disciplinare si devono uniformare, in difetto di espressa normativa di regolamento, ai principi generali del pubblico impiego contenuti nelle leggi che regolano il rapporto di impiego con lo Stato »;

5) se intenda adottare provvedimenti affinché l'I.N.P.S. concluda questa istruttoria protratta oltre ogni logico termine, prosciogliendo gli inquisiti o rinviandoli al giudizio della Commissione di disciplina, come dagli interessati più volte richiesto sia direttamente

che per vie legali, sindacali e con esposti presentati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. (16744)

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza:

che il 27 ottobre 1965 veniva stipulata una convenzione tra la direzione generale della S.I.P. (telefonici di Stato) e le organizzazioni sindacali per il miglioramento delle pensioni;

che, dopo numerosi altri incontri, finalmente il Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza telefonico, riunitosi presso la direzione generale dell'I.N.P.S., ha approvato il 18 aprile 1966 il testo dell'accordo 27 ottobre 1965.

Ciò premesso, chiede se è stato predisposto il provvedimento onde far diventare operante l'accordo e se non ritenga il Governo erogare intanto agli interessati un acconto sui miglioramenti futuri, trattandosi di una categoria di pensionati meritevoli di particolare considerazione. (16745)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

*Interrogazioni a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se egli non ritenga di modificare le disposizioni ministeriali che vietano agli Ispettori scolastici e ai Direttori didattici di impartire lezioni private agli insegnanti elementari che si preparano ai concorsi magistrali. Questo divieto mentre appare giustificato per le lezioni impartite agli insegnanti della circoscrizione o del circolo didattico, sembra ingiustificato come divieto generale e indiscriminato. L'interrogante non può non rilevare che vietando illimitatamente le lezioni predette si reca un danno alla cultura pedagogico-didattica degli insegnanti, dato che Ispettori e Direttori didattici concorrono in misura non insignificante alla continuità del moto di rinnovamento di tale cultura potendo congiungere agli studi la diretta esperienza della scuola.

« L'argomento solitamente addotto per giustificare la generalità del divieto, che cioè si intende consentire ai Provveditori agli studi di scegliere come membri delle Commissioni dei concorsi magistrali tra Ispettori e Direttori didattici che non abbiano impartito lezioni private ai candidati, non sembra convincente. Invero non tutti gli Ispettori e Direttori didattici usano impartire lezioni. Per evitare il rischio di scegliere quale membro della Commissione un Ispettore o un Direttore che abbia impartito lezioni private ai candidati basterebbe perciò esigere che Ispettori e Direttori denunciino ai Provveditori agli studi le lezioni da essi impartite.

« L'interrogante non può, infine, non rilevare che non solo è contraddittorio vietare a Ispettori e Direttori di impartire lezioni in privato e permettere che gli stessi possano impartirle in corsi di preparazione promossi da enti, ma è ingiusto e discriminatorio, in quanto praticamente si concede agli Ispettori e ai Direttori legati a tali enti quello che si nega e si proibisce a tutti gli altri.

(4058)

« VALITUTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere:

1) se sia vero che in Alto Adige è stata disposta la chiusura di altre quattro scuole elementari di lingua italiana;

2) quali cause abbiano provocato il provvedimento;

3) nel caso in cui esso fosse dovuto alla diminuzione del numero minimo di scolari previsto dalle disposizioni in vigore, se non

ritenga che si debba derogare dalle disposizioni stesse, in considerazione del disagio in cui vivono le famiglie italiane in provincia di Bolzano;

4) quale sia, infine, il numero complessivo delle scuole elementari di lingua italiana di cui è stata disposta la chiusura in Alto Adige.

(4059) « FRANCHI, GRILLI, GIUGNI LATTARI JOLE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere se, in seguito agli episodi di violenza e di terrorismo, quali i seguenti:

1) ordigno nell'ufficio del Turismo spagnolo in piazza di Spagna (6 giugno 1962);

2) rapimento del vice console di Spagna a Milano, dottor Isu Elias (28 settembre 1962);

3) arresto di un individuo con una carica di alcuni chilogrammi di plastico che si aggirava intorno alla residenza dell'ambasciata di Spagna sul Gianicolo (31 dicembre 1962);

4) ordigno contro l'ufficio della compagnia aerea " Iberia " a Roma, in piazza San Bernardo (5 marzo 1963);

5) ordigno contro la sede romana dell'Istituto superiore per le ricerche scientifiche spagnolo, in via di Villa Albani (7 marzo 1963);

6) ritrovamento di una bomba a mano nel giardino dell'Accademia di belle arti di Spagna, presso la Villa in Montorio sul Gianicolo (16 ottobre 1963);

7) ordigno contro la sede del consolato spagnolo a Napoli (2 gennaio 1965);

8) attività ostili di ogni genere della delegazione italiana, con sede a Milano, del Fronte spagnolo di liberazione nazionale, responsabile, tra l'altro, di una ventina di atti di terrorismo, compiuti in Spagna da uno dei suoi membri (secondo la sua stessa dichiarazione, raccolta dall'*Avanti!* in data 11 luglio 1964); primavera del 1965;

9) ordigno contro la sede della compagnia aerea " Iberia " a Milano (23 aprile 1965);

10) attentato fallito contro il consolato di Spagna a Genova, con una bomba ad orologeria, di 300 grammi di esplosivo (16 agosto 1965);

11) manifestazioni di ostilità a Milano, in occasione di una mostra turistica spagnola, nel corso delle quali vennero bruciate in piazza alcune bandiere spagnole (23 ottobre 1965);

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1966

12) rapimento del consigliere ecclesiastico dell'ambasciata di Spagna presso la Santa sede (29 aprile 1966);

non si intenda provvedere al controllo di elementi che operano in Italia, appoggiati anche da determinati partiti politici, determinando uno stato di insicurezza per i cittadini italiani e di pericolosità per gli ospiti stranieri;

per conoscere, infine, quali passi intendano proporre per non incrinare i rapporti di amicizia italo-spagnoli.

(4060)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza degli episodi verificatisi il 26 maggio 1966 ad Imola con l'intervento della polizia nei confronti di una pacifica manifestazione di donne braccianti dell'azienda Galvani di Lavezzola (Ravenna), le quali esprimevano senza violenza alcuna la loro viva protesta per il profondo disagio derivante dalla pretesa della proprietà di rompere il contratto di compartecipazione nella gestione dell'azienda stessa.

« L'interrogante fa presenti le gravi condizioni economiche dei braccianti a seguito delle pretese padronali e delle violazioni contrattuali e chiede quali interventi il Governo intenda adottare nella fattispecie per garantire a favore della tanto disagiata categoria il diritto al lavoro e ad una giusta retribuzione ed il rispetto delle leggi vigenti.

(4061)

« VESPIGNANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per avere notizie in merito alla riorganizzazione e definizione della condizione delle varie categorie di personale dell'I.N.A.P.L.I., con particolare riferimento ai numerosi insegnanti dei corsi di addestramento tanto lodevolmente promossi dall'I.N.A.P.L.I. stesso, i quali — pur costituendo in definitiva la struttura essenziale ai fini istitutivi dell'ente — hanno, ormai da anni, la condizione di semplici "supplenti a tempo determinato", venendo così a trovarsi al termine dei corsi semestrali senza alcuna sicurezza di poter riprendere il loro lavoro, pur tanto necessario e pur tanto altamente specializzato.

« L'interrogante naturalmente non chiede ampliamenti ingiustificati di organici né condizioni di favore, ma ritiene, ed in questo senso gradirebbe avere precise assicurazioni, che tutto il personale necessario all'I.N.A.P.L.I.,

per assolvere i suoi compiti altamente specializzati, possa avere quella condizione di sicurezza necessaria anche al potenziamento di tutta l'attività dell'ente.

(4062)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se ai competenti uffici del ministero è stata avanzata la proposta di sopprimere il Circolo didattico di Monteroduni per istituire un secondo Circolo ad Isernia, in provincia di Campobasso.

« E, in caso affermativo, si vorrebbe conoscere da chi la proposta sia stata avanzata, se siano state interpellate, tramite le amministrazioni comunali, le popolazioni interessate e, dalle autorità scolastiche locali, i 42 maestri interessati. In ogni caso si chiede al Ministro se non intenda dare assicurazione che la proposta — di cui non si vedono le ragioni invocate, ma si intuiscono quelle nascoste di favoritismo — non sarà accolta e che resterà funzionante il Circolo didattico a Monteroduni, che è anche sede di una scuola media statale.

(4063)

« TEDESCHI ».

*Interpellanze.*

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere:

a) lo stato delle discussioni in sede comunitaria del regolamento concernente l'applicazione delle norme di qualità anche agli ortofrutticoli commercializzati all'interno dei Paesi della C.E.E.;

b) lo stato delle discussioni per il regolamento supplementare relativo alla organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli;

c) quali provvedimenti sono stati finora adottati ai fini dell'applicazione immediata e totale dei cennati regolamenti sul piano interno non appena approvati dagli organi comunitari.

(808)

« PREARO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere se — dopo quanto è emerso nei processi contro i terroristi alto-atesini, celebrati anche in Austria, circa le responsabilità morali e materiali di personalità politiche austriache, fra cui un membro della delegazione austriaca che si è incontrata con quella italiana, presieduta dall'onorevole Segni, per le note trattative sulla questione alto-atesina e che è stato recente-

mente condannato a 30 anni di reclusione (Alois Oberhammer);

se dopo le rivelazioni contenute nel testamento del terrorista Amplatz, in cui sono comprovate precise circostanze che indicano la correttezza nelle azioni dei terroristi da parte di un cancelliere austriaco, oggi deceduto (Gorbach), del suo ministro degli esteri (Kreisky), di un deputato (Zechtl) e di un noto giornalista portavoce del governo austriaco (Mölden);

se dopo la non smentibile complicità di autorità e organizzazioni politiche austriache, che danno ospitalità e forniscono di mezzi i terroristi, responsabili in meno di due anni, di ben quattro assassini di militari italiani — il Governo italiano non reputi giunto il momento di denunciare, anche in sede internazionale, le responsabilità del governo austriaco e come prima elementare misura di difesa non ritenga di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Austria, anche in considerazione che le ripetute proteste rivolte in passato anche recente, al governo austriaco non hanno sortito effetto alcuno.

(809) « FRANCHI, DE MARSANICH, MICHELINI, ALMIRANTE, ROMUALDI, CRUCIANI, MANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e degli affari esteri, per conoscere quali indirizzi di politica agricola verranno proposti al fine di garantire un favorevole ed armonico adattamento dell'agricoltura italiana alla politica agricola comunitaria e se, nella stessa, quale definita nei recenti accordi di Bruxelles, siano adeguatamente tutelati gli interessi del nostro mercato agricolo, specie per quanto riguarda il settore ortofrutticolo.

« Ciò tenuto conto della programmazione nazionale e, in particolare, della natura del regolamento finanziario agricolo e dei regolamenti comunitari sui singoli prodotti.

« Considerando inoltre che gli accordi recentemente raggiunti a Bruxelles segnano un

positivo ed ulteriore passo avanti nella costruzione della Comunità economica europea e nella attuazione del Trattato di Roma, gli interpellanti chiedono di conoscere come il Ministro dell'agricoltura ed il Ministro degli affari esteri intendano facilitare — per quanto di loro competenza — una maggiore messa a disposizione di posti funzionari e tecnici, al fine di rendere più consistente la partecipazione italiana alle attività amministrative degli uffici delle Comunità economiche europee.

(810) « PEDINI, GENNAI TONIETTI ERISIA, BIASUTTI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

a) i motivi per i quali il Ministro del lavoro ha accolto come valida la denuncia unilaterale operata dalla Associazione aziende credito e dall'Associazione delle casse di risparmio della Convenzione per la corresponsione della "scala mobile" nel settore del credito, nonostante fosse consacrata nei decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 564 e 2 gennaio 1962, n. 912;

b) come giustifica il Ministro stesso la sua opera di mediazione tra associazioni padronali e rappresentanze sindacali assolutamente minoritarie con il presupposto non di migliorare ma di peggiorare con accordi privatistici la vigente disciplina legislativa.

« L'interpellante, infine, denuncia il grave disagio provocato dal divieto dell'I.S.T. A.T. al comune di Milano di continuare a rilevare i dati sulla base 1938, dati che interessano tutti i lavoratori delle aziende del credito in attività di servizio e di buona parte di quelli in quiescenza, appunto per permettere l'applicazione della "scala mobile" ».

(811) « BUTTÈ ».